

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

153° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

| | |
|--|---------------|
| 1 ^a - Affari costituzionali | <i>Pag.</i> 3 |
| 2 ^a - Giustizia | » 10 |
| 3 ^a - Affari esteri | » 22 |
| 4 ^a - Difesa | » 26 |
| 5 ^a - Bilancio | » 32 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro | » 43 |
| 7 ^a - Istruzione | » 48 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » 58 |
| 10 ^a - Industria | » 64 |
| 11 ^a - Lavoro | » 70 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » 73 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » 77 |

Commissione di inchiesta

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Sulle strutture sanitarie | <i>Pag.</i> 97 |
| Caporalato | » 98 |

Organismi bicamerali

| | |
|---|----------------|
| Informazione e segreto di Stato | <i>Pag.</i> 99 |
| Terrorismo in Italia | » 100 |
| Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo | » 103 |

Sottocommissioni permanenti

| | |
|---|-----------------|
| 1 ^a - Affari costituzionali - Pareri | <i>Pag.</i> 105 |
| 2 ^a - Giustizia - Pareri | » 109 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| CONVOCAZIONI | <i>Pag.</i> 111 |
|--------------------|-----------------|

AFFARI COSTITUZIONALI (1)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1995

123^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Intervengono i ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini e per le riforme istituzionali Morzo nonché il sottosegretario di Stato per l'interno Scivoletto.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1699) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore GUERZONI illustra il contenuto del decreto-legge e si sofferma in particolare sugli articoli 5 e 6, chiedendo in proposito chiarimenti al rappresentante del Governo. Propone, quindi, di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il sottosegretario SCIVOLETTO motiva specificamente gli articoli 5 e 6: in ordine a quest'ultimo precisa che si tratta di rispondere, nelle forme opportune, a sollecitazioni anche di origine parlamentare.

Il relatore GUERZONI osserva che l'articolo 6 incide direttamente sul sistema politico e istituzionale.

Il sottosegretario SCIVOLETTO rileva che la disposizione è comunque rispettosa dell'autonomia degli enti locali.

Il senatore VILLONE riscontra una sovrapposizione normativa tra gli articoli 1, 2 e 3 e alcune disposizioni della legge collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1995.

In proposito il sottosegretario SCIVOLETTO si riserva di fornire chiarimenti nell'esame di merito del provvedimento.

Il senatore PASQUINO anticipa, per l'esame in sede referente, un quesito rivolto al Governo circa le ragioni in base alle quali si è ritenuto opportuno aumentare il numero degli assessori, ai sensi dell'articolo 6, determinando le relative fasce demografiche.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1623) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei Commissariati del Governo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio 1995.

Il PRESIDENTE avverte che agli articoli 1 e 2 del decreto-legge sono stati presentati taluni emendamenti (il cui testo è riportato in allegato).

Il senatore DUJANY ritiene opportuno precisare che le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle regioni a statuto speciale.

Il ministro FRATTINI fornisce chiarimenti sulla disciplina applicabile alle regioni a statuto speciale, rilevando che a questa non si sovrappone la normativa in esame. Si dichiara comunque disponibile ad una precisazione normativa e propone al riguardo l'emendamento 1.4.

Concordano il presidente CORASANITI, il senatore PERLINGIERI e il relatore GUERZONI, che propone quindi di costituire un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame viene infine rinviato.

(163) FIEROTTI e GARATTI - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre 1994.

Il relatore ELLERO illustra l'emendamento 1.1, al quale si dichiara favorevole il senatore PIERONI.

La senatrice SALVATO motiva il proprio dissenso dal disegno di legge e dall'emendamento del relatore, che introducono comunque una alterazione nel sistema vigente, con possibili disparità di trattamento. Sarebbe preferibile, viceversa, disciplinare in modo organico l'intera materia.

Parimenti contraria è l'opinione del senatore PASQUINO, che ricorda le proposte di abolizione dell'albo dei giornalisti, non essendo

d'altra parte condivisibile una soluzione fondata sul criterio dell'anzianità o su meri riconoscimenti *ope legis*.

Il senatore FIEROTTI osserva che il disegno di legge costituisce un atto di giustizia per soggetti che esercitano di fatto la professione giornalistica, senza i conseguenti riconoscimenti giuridici ed economici, a causa del meccanismo di accesso all'albo dei professionisti, ispirato a un criterio di sostanziale cooptazione.

Il senatore PERLINGIERI ritiene che la proposta in esame corrisponda a concrete situazioni meritevoli di tutela.

Il senatore SPERONI evoca irragionevoli restrizioni normative nell'accesso e nell'esercizio dell'attività giornalistica: propone quindi un emendamento aggiuntivo (1.0.1), rivolto a rimuovere alcune di tali incongruenze.

Il senatore CASADEI MONTI riconosce che il disegno di legge intende corrispondere a un problema reale, pur rilevando l'esigenza di un intervento organico in materia.

Ad avviso del senatore PIERONI, la questione da risolvere è nella condizione precaria in cui versano molti pubblicisti anche dopo un prolungato periodo di attività, a causa dell'interesse delle imprese editrici a non riconoscere loro il cosiddetto periodo di praticantato, che costituisce una condizione necessaria per partecipare all'esame di accesso alla categoria dei giornalisti professionisti.

Il senatore MENSORIO invita a verificare la persistente opportunità della distinzione tra giornalisti pubblicisti e professionisti.

Il senatore MAGLIOZZI prospetta una soluzione normativa fondata sulla elaborazione di un nuovo sistema di regole, integrate da una disciplina transitoria sostanzialmente corrispondente al disegno di legge in esame.

La senatrice SALVATO ricorda il parere reso dalla Commissione lavoro, ritenendo preferibile una soluzione ad esso conforme, diretta ad agevolare l'ammissione dei pubblicisti in questione alle prove di esame necessarie per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti.

Su proposta del PRESIDENTE, che ritiene opportuno approfondire la questione, si conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

(1646) Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti

(Esame e rinvio)

Il senatore SCALONE segnala preliminarmente l'opportunità di un esame in sede ristretta dei numerosi emendamenti presentati dai Commissari.

Il **PRESIDENTE** ricorda che alla riunione dell'apposito Comitato ristretto, convocata nella giornata precedente, non si è riscontrata una sufficiente partecipazione, per cui è sembrato preferibile trattare l'argomento direttamente in seduta. Auspica comunque che l'esame possa procedere sollecitamente, essendo ben noto il contenuto del provvedimento d'urgenza, nonché quello degli emendamenti presentati.

Il senatore **VILLONE** si riserva la facoltà di presentare ulteriori emendamenti, riproponendo le proposte emendative da lui avanzate nei confronti dei precedenti provvedimenti d'urgenza.

Il relatore **MARINELLI**, rilevando l'eterogeneità degli emendamenti presentati, raccomanda di prendere in esame soltanto quelli tra essi che si riferiscono al testo del decreto-legge, rinviando la trattazione degli altri al momento in cui la Commissione esaminerà i vari disegni di legge presentati sull'argomento. Illustra quindi l'emendamento 1.5, il quale è rivolto a ripristinare un principio fondamentale in materia di doppio grado di giurisdizione.

Il ministro **FRATTINI** sostiene che il doppio grado di giurisdizione non corrisponde ad un precetto costituzionale. Insiste quindi per l'approvazione del testo dell'articolo 1 o, in via subordinata, per la limitazione dell'appello ai soli motivi di diritto.

La senatrice **BRICCARELLO** aderisce alla posizione espressa dal Ministro. Il senatore **SCALONE** invece sostiene l'esigenza di rimuovere ogni limitazione all'appello.

Il presidente **CORASANITI** riconosce che non vi è un obbligo costituzionale di prevedere un secondo grado di merito, tenuto conto anche che i provvedimenti in questione non sono ricorribili in Cassazione.

Il senatore **VILLONE** avanza invece delle riserve, ritenendo che un doppio grado generalizzato rischi di determinare un sovraccarico dinanzi alle apposite sezioni. Rivolge comunque al Presidente la richiesta di un breve rinvio dell'esame, intendendo egli ripresentare alcune proposte emendative avanzate nei riguardi dei precedenti decreti-legge in materia.

Non essendovi osservazioni, il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1623**al testo del decreto-legge****Art. 1.***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. Fino a quando non saranno coperti i posti di dirigente del ruolo di cui alla tabella C allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400 e nei casi in cui non siano presenti nella sede commissariale dirigenti del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla medesima tabella C, può essere nominato componente della Commissione di controllo anche un funzionario con qualifica dirigenziale di altra Amministrazione dello Stato.

2. I componenti della Commissione di controllo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 permangono nei ruoli delle rispettive amministrazioni e ad essi viene conferito l'incarico di componente della predetta Commissione.

3. Le funzioni vicarie di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado più elevato del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla tabella C allegata alla legge medesima. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e nei casi in cui nella sede commissariale non siano presenti dirigenti di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla medesima tabella C, le funzioni vicarie possono essere assicurate dal dirigente con grado più elevato in servizio presso il commissariato del Governo».

1.2

FONTANINI

*Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:**«A parità di grado le funzioni vicarie sono affidate al dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri».***1.3**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso 4, lettera c), sostituire le parole: «giuridico-amministrative», con l'altra: «giuridiche».***1.1**

PERLINGIERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano».

1.4

IL GOVERNO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. L'articolo 13, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è così sostituito:

“4. Il commissario di Governo nella regione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa deliberazione del Consiglio medesimo, tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri con la qualifica non inferiore a dirigente generale, ovvero, ove ricorrano particolari e motivate condizioni, tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i dirigenti generali dello Stato”.

2. All'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400 il comma 7 è così sostituito:

“7. La funzione di commissario del Governo, fermo restando quanto disposto dal comma 6, è incompatibile con qualsiasi altra attività o incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato o enti pubblici”.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come sostituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano dal primo rinnovo delle Commissioni di controllo, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.1

FONTANINI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 163**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

“I pubblicisti, dopo dieci anni di iscrizione all'albo professionale e di ininterrotta attività giornalistica retribuita, documentata attraverso le dichiarazioni dei redditi, dalle quali risulti che nell'ultimo quinquennio non abbiano esercitato altre professioni o impieghi, sono iscritti, a loro richiesta, nell'elenco dei professionisti dell'albo professionale”».

1.1**IL RELATORE**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modifiche:

i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 3, sono soppressi;

al comma 2 dell'articolo 5, sono soppresses le seguenti parole: “o vice direttore responsabile”.

2. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 28, primo comma, sono soppresses le seguenti parole: “dei giornalisti di nazionalità straniera e”;

all'articolo 31, sono soppresses le parole: “della cittadinanza”;
l'articolo 36 è abrogato».

1.0.1**SPERONI, FONTANINI, FIEROTTI, BEDONI**

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1995

78ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
MARRA.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(1627) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

Poichè nessuno chiede di intervenire, il Presidente GUARRA dichiara chiusa la discussione generale.

Nella replica il relatore BECCHELLI si limita ad auspicare un incontro informale fra coloro che hanno intenzione di presentare emendamenti.

Prende quindi la parola il sottosegretario MARRA che richiama all'attenzione della Commissione l'opportunità di non incidere in modo troppo ampio sulla portata dei due articoli del decreto-legge introducendo disposizioni prive del requisito di necessità e di urgenza ed estranee all'oggetto del provvedimento.

Il Presidente GUARRA propone come termine per la presentazione degli emendamenti giovedì 25 maggio alle ore 13.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1386) *Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio)

(485) *LAFORGIA ed altri. Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive*

(639) *PALUMBO ed altri. Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali*

(660) *SALVATO ed altri. Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale*

(771) *MANCONI ed altri. Norme in materia di custodia cautelare*

(1360) *LISI. Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1386, assunto come testo base, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 12.1.

Il senatore TRIPODI illustra l'emendamento 12.2.

Il senatore RUSSO reputa doveroso verificare preliminarmente quale sia effettivamente la portata della disposizione in esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Potrebbe infatti essere non necessario approvare la proposta del collega Tripodi di sopprimere il comma 2, bensì intervenire attraverso una leggera modifica al comma 3 dell'articolo 297 del codice, come prospettato nel disegno di legge-base. Prospetta, ad ogni buon conto, l'ipotesi di accantonare momentaneamente gli emendamenti relativi all'articolo 12, in modo da permettere alla Commissione un'approfondita riflessione.

Il senatore BERTONI manifesta attenzione nei confronti dell'emendamento 12.2.

Tuttavia, dopo interventi favorevoli del senatore CONTESTABILE e del relatore PALUMBO alla proposta del senatore RUSSO, si dispone l'accantonamento dell'esame dell'articolo 12.

Si procede all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 13.

Il relatore PALUMBO reputa fondata la preoccupazione, da taluni manifestata, in ordine ad un uso strumentale dell'obbligo del giudice di assumere l'interrogatorio dell'indagato qualora questi ne faccia richiesta; pertanto, presenta ed illustra l'emendamento 13.1/A, volto a sostituire la formulazione del comma 3-ter dell'articolo 299 del codice, quale ipotizzato dai deputati.

Il senatore RUSSO ritira, alla luce di tale emendamento, gli emendamenti 13.1 e 13.4.

Parimenti si comportano i senatori GUALTIERI e LUBRANO DI RICCO, i quali ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 13.2 e 13.3.

Il senatore TRIPODI illustra l'emendamento 13.5.

Il senatore CONTESTABILE sottolinea la pur nota circostanza per cui la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari non determina mai un effetto neutro nella dinamica del processo, ed in particolare ciò vale nel caso di reiezione della richiesta. Si esprime quindi contro l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

Il sottosegretario MARRA si esprime invece favorevolmente all'emendamento 13.1/A, mentre auspica il ritiro dell'emendamento 13.5.

Si procede alla votazione dell'emendamento 13.1/A.

Per dichiarazioni di voto prendono la parola in senso contrario il senatore LAFORGIA e in senso favorevole i senatori RUSSO e BECCHELLI.

Posto ai voti, quell'emendamento è quindi approvato.

Si procede alla votazione dell'emendamento 13.5, nei confronti del quale si erano espressi in senso contrario sia il relatore che il rappresentante del Governo. L'emendamento non è accolto.

Posto ai voti l'articolo 13, come modificato, è approvato.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

Il relatore PALUMBO prospetta una riformulazione degli emendamenti 14.1 e 14.2, che sono accolte dai proponenti. Il senatore Palumbo aggiunge la sua firma agli emendamenti 14.1 (nuovo testo) e 14.2 (nuovo testo).

Posti separatamente ai voti, essi sono approvati, come pure l'articolo 14 nel suo complesso.

Il relatore PALUMBO propone l'accantonamento dell'articolo 15.

Conviene la Commissione

Si procede all'esame dell'emendamento all'articolo 16, che però è ritirato dai proponenti.

Posto quindi in votazione l'articolo 16 nella formulazione del testo approvato dalla Camera dei deputati, risulta accolto.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 17, si procede all'esame dell'emendamento governativo 17.0.1, aggiuntivo dell'articolo 17-bis.

L'emendamento è illustrato dal sottosegretario MARRA.

In senso adesivo intervengono il senatore CONTESTABILE e la senatrice SILIQUINI, mentre in senso contrario i senatori LAFORGIA, GUALTIERI, TRIPODI, STAJANO, SENESE e RUSSO, il quale ultimo ne auspica il ritiro.

Il senatore BECCELLI ne propone il momentaneo accantonamento.

Concorda la Commissione.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 18.

Il relatore PALUMBO illustra gli emendamenti 18.1 e 18.3 e, al contempo, ricorda che il gruppo informale aveva aderito all'emendamento 18.5. Ciò premesso, auspica il ritiro dei restanti emendamenti.

Il senatore RUSSO accoglie l'invito e ritira l'emendamento 18.4, diversamente dal senatore LUBRANO DI RICCO che invece illustra l'emendamento 18.2.

Nei confronti dell'emendamento 18.2 si esprimono in senso contrario il relatore e il rappresentante del Governo.

Per dichiarazione di voto favorevole, interviene il senatore TRIPODI, ma esso, posto ai voti, è respinto.

Il relatore PALUMBO ritira l'emendamento 18.1, mentre l'emendamento 18.3, con l'avviso favorevole del relatore e del Governo, è approvato.

L'emendamento 18.5, con l'avviso favorevole del relatore e del Governo, è approvato, come pure l'articolo 18 nel suo complesso.

Il senatore Russo ritira l'emendamento 18.0.1.

Poichè non sono stati presentati emendamenti all'articolo 19, il Presidente GUARRA comunica che nella prossima seduta si procederà alla discussione dell'emendamento presentato all'articolo 20.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(472-B) RIZ. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore RIZ riferisce brevemente sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato in data 20 settembre 1994. Le innovazioni, relative al titolo II (*Giurisdizione italiano*) e al ti-

tolo III (*Diritto applicabile*), sono del tutto condivisibili e non sono in contrasto con gli orientamenti prevalenti nella migliore dottrina internazionalistica.

Dà infine notizia del parere favorevole espresso dalla Commissione Affari costituzionali e auspica, quindi, l'approvazione senza modificazioni del provvedimento in titolo.

Il Presidente GUARRA comunica che è stato presentato l'emendamento 24.1; soggiunge però che esso è da intendersi inammissibile giacchè afferisce a disposizione nei confronti della cui formulazione avevano concordato in prima lettura sia il Senato che la Camera dei deputati.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore RUSSO chiede al relatore un chiarimento in ordine all'articolo 25 (*Società ed altri enti*) e precisamente sulla portata della modifica introdotta dalla Camera dei deputati, in forza della quale si applicherà la legge italiana se in Italia si troverà l'oggetto principale degli enti e non più - come aveva invece ipotizzato il Senato - se l'attività di tali enti si svolgerà prevalentemente in Italia.

Replica il relatore RIZ, reputando che la modifica apportata dai deputati non cambia la sostanza di quella disposizione.

Il sottosegretario MARRA aderisce a quanto dichiarato dal relatore e si associa all'auspicio di una sollecita approvazione.

Posti separatamente ai voti le modifiche apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 3, 4, 7, 11 e 13 sono approvate.

Per dichiarazione di voto nei confronti della modifica all'articolo 25 interviene il senatore SENESE preannunciando il voto favorevole al testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, giacchè il relatore ha opportunamente chiarito che le parole introdotte dai deputati e relative all'«oggetto principale degli enti» sono da intendersi in senso non formalistico. A tale dichiarazione aderiscono esplicitamente tutti i presenti, e precisamente i senatori BECCHELLI, BELLONI, BUCCIERO, CONTESTABILE, D'ALÌ, DE GUIDI, DIANA, DI BENEDETTO, GUALTIERI, LAFORGIA, MARINI, PALUMBO, ROSSO, RUSSO, SCOPELLITI, STAJANO e TRIPODI.

Poste ai voti, le modifiche all'articolo 25 sono approvate, come pure, dopo separate votazioni, quelle agli articoli 60 e 63.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli del senatore BECCHELLI e del senatore TRIPODI, è approvato il disegno di legge nel suo complesso.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUARRA comunica che, per concomitanti impegni istituzionali, la seduta della Commissione, già fissata per domani, 18 maggio alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 1386**Art. 12.**

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le seguenti parole «ovvero per fatti diversi in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri».

12.1

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 2.

12.2

TRIPODI

Art. 13.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

«3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta».

13.1/A

PALUMBO

Al comma 1, sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

«3-ter. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su fatti sopravvenuti, il giudice assume l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta».

13.1

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere le parole: «o deve se richiesto».

13.2

GUALTIERI

Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere le seguenti parole: «o deve se richiesto».

13.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso 3-ter, al primo periodo sopprimere le parole «, o deve se richiesto,»; dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve assumerlo, se richiestone dalla persona sottoposta alle indagini, salvo che lo abbia già assunto a seguito di analoga istanza e quella su cui deve provvedere non presenti elementi di novità rispetto alla precedente. In quest'ultimo caso, il giudice deve motivare espressamente la mancata assunzione dell'interrogatorio.»; sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Dell'interrogatorio è dato tempestivo avviso al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire».

13.4

SENESE, RUSSO, BRUTTI E IMPOSIMATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 299 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

3-quater. L'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è inammissibile ove non sia fondata su elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già valutati dal giudice».

13.5

TRIPODI

Art. 14.

Al comma 2, capoverso 2-bis, sostituire le parole «per il compimento di atti di indagine previsti dall'articolo 274, comma 1, lettera a),» con le altre «ai sensi dell'articolo 274, comma 1, lettera a)».

14.1

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Al comma 2, capoverso 2-bis, sostituire le parole «per il compimento di atti di indagine previsti dall'articolo 274, comma 1, lettera a),» con le altre «per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a)».

14.1 (Nuovo testo)

PALUMBO, SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Al comma 2, capoverso 2-ter, sostituire le parole «il compimento degli atti di indagine per i quali» con le altre «il completamento delle indagini per le cui esigenze».

14.2

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Al comma 2, capoverso 2-ter, sostituire le parole «il compimento degli atti di indagine per i quali» con le altre «il compimento delle indagini per le cui esigenze».

14.2 (Nuovo testo)

PALUMBO, SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Art. 15.

Al comma 1, dopo il capoverso c) inserire il seguente:

«d) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano limitatamente agli imputati a cui casi di sospensione si riferiscono».

15.1

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis Per tutti gli altri delitti indicati dall'articolo 275, comma 3, può essere disposta la custodia cautelare in carcere salvo che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure meno gravi».

15.2

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 2

15.3

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Dopo il comma 4 del capoverso inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 1 e al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi».

15.4/A

PALUMBO

Sopprimere il comma 5.

15.4

GUALTIERI

Il comma 5 del capoverso è sostituito dal seguente:

«La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio di ciascuno dei termini previsti dall'articolo 303, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea».

15.4/B

PALUMBO

Art. 16.

Al comma 3, capoverso 5, sostituire le parole da «nonchè» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «nonchè gli elementi, indicati nel medesimo articolo 291, comma 1, successivamente acquisiti a favore dell'imputato».

16.1

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Art. 17.

Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 333 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. Fermo quanto disposto dall'articolo 240, le denunce e i documenti anonimi o sottoscritti con firma apocrifia non possono essere acquisiti al procedimento né può esserne fatto alcun uso, neppure ai fini o nel corso delle indagini preliminari.”

17.0.1

IL GOVERNO

Art. 18.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 275, comma 3, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito e al suo difensore, ove ne facciano richiesta.»

18.1

PALUMBO

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 275, comma 3, e per tutti i reati indicati dall'articolo 266 del codice di procedura penale le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito e al suo difensore, ove ne facciano richiesta».

18.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito e al suo difensore, ove ne facciano richiesta.»

18.3

PALUMBO

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le seguenti parole: «e comunque per un delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a quattro anni.».

18.4

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Al comma 2, sostituire il capoverso 110-bis con il seguente:

«Art. 110-bis (Richiesta di comunicazione delle iscrizioni) - 1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, la segreteria della Procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3-bis, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione"».

18.5

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 362 del codice di procedura penale, nel secondo periodo, dopo le parole "dagli articoli" sono aggiunte le seguenti: "198, comma 2,"».

18.0.1

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Art. 20.

Sopprimere l'articolo.

20.1

TRIPODI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 381 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle”».

20.0.1

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 391 del codice di procedura penale, è soppresso il secondo periodo del comma 5».

20.0.2

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Nell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole “comma 2”».

20.0.3

GUALTIERI

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE n. 472-B**Art. 24.**

Al comma 1 sostituire il periodo: «tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto» con i seguenti periodi: «purchè conforme ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti e alla normativa costituzionale sui diritti inviolabili dell'uomo. I diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto».

24.1**PERLINGIERI**

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 17 MAGGIO 1995

58^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*indi del Vice Presidente*
SERRI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(1602) *Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri*
(Discussione e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Il presidente MIGONE, premesso che il disegno di legge riguarda, tra l'altro, il contributo a due enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, ricorda che di tale argomento la Commissione si è già occupata sia in sede di esame della tabella dei contributi agli enti internazionalistici sia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle strutture e funzioni del Ministero, in particolare con l'audizione dei due Presidenti dell'ISMEO e dell'Istituto Italo-Africano. È opportuno ricordare che vi fu un generale consenso intorno all'ipotesi di fondere i due istituti per creare una comune struttura amministrativa, facendo salva l'autonomia scientifica delle due diverse aree di ricerca riguardanti rispettivamente l'Oriente e il continente africano.

Il relatore, senatore CIONI, illustra quindi il disegno di legge n. 1602 osservando che per quanto riguarda l'articolo 1 si tratta di aggiornare somme già previste in accordi internazionali, a seguito della svalutazione della lira. Per quanto riguarda l'articolo 2 il problema è invece più complesso in quanto esso è volto *sic et simpliciter* a ripianare oltre 3 miliardi di debiti accumulati dall'ISMEO e dall'Istituto Italo-Africano. Ricordando l'ampio dibattito svolto su questi due Istituti, nel quale fu unanimemente riconosciuto ad essi il merito di aver intessuto una rete di informazioni e conoscenze di prezioso valore scientifico da

oltre mezzo secolo, osserva che da più parti si auspicò una riforma volta ad eliminare le cause strutturali che hanno provocato questi debiti, concordando da ogni parte su una fusione dei due Istituti che realizzasse un'economia di scala rispetto agli oneri di organizzazione e di gestione. In presenza però del testo di questo disegno di legge, perplessità si presentano sulla scelta governativa di provvedere solamente alla parte finanziaria senza porre mano al medesimo tempo alla riforma delle strutture: lo scetticismo sul verificarsi in un secondo tempo del risanamento vero e proprio risale del resto all'atteggiamento che il Governo ha finora tenuto in materia di esercizio di altre deleghe legislative affidategli.

Si tratta pertanto di scegliere tra tre possibilità: l'approvazione del disegno di legge proposto senza affiancargli provvedimenti di ristrutturazione, oppure la delega al Governo affinché provveda alla riforma entro termini prefissati, oppure emendare il testo del disegno di legge al fine di dar corso alla riforma; in tale ultima ipotesi appare opportuna l'istituzione di un comitato ristretto, che si avvalga anche del supporto tecnico degli esperti del Ministero, affinché in questo stesso testo i due aspetti, finanziario e riorganizzativo, vengano affrontati organicamente.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE, nel concordare con quanto segnalato dal relatore circa la necessità di un unico corpo normativo che riguardi i problemi di questi due enti, osserva che la ragione per la quale non è stato ancora presentato il testo relativo alla riforma è che si attende ancora in concorso di altre Amministrazioni competenti, tra cui il Ministro della funzione pubblica che non hanno ancora provveduto per la parte ad essi spettante. Ritiene comunque utile che la Commissione proceda in comitato ristretto in piena collaborazione con i tecnici del Ministero degli affari esteri.

Il presidente MIGONE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PORCARI concorda in linea di massima con il relatore in quanto non vi è dubbio che i due interventi riguardanti il risanamento dei debiti e la ristrutturazione degli istituti debbano affiancarsi. È sorprendente che proprio il Ministro della funzione pubblica non dia priorità a un provvedimento di riforma urgente collegato al risanamento dei conti pubblici: il risparmio va considerato anche in proiezione futura in quanto oggi 3 miliardi possono rappresentare poca cosa in proporzione al debito dello Stato ma in seguito, se non si porrà mano a razionalizzare le cause che ne sono alla base, la cifra si moltiplicherà.

Poichè comunque il risanamento finanziario appare estremamente urgente, propone di approvarlo in tempi brevi affiancando precise direttive cogenti volte a porre un termine al Governo entro il quale realizzare questa auspicata fusione.

Il senatore CORRAO, nel dichiararsi d'accordo con il relatore sull'istituzione di un comitato ristretto, osserva che dal punto di vista finanziario occorre comunque intervenire rapidamente per evitare che i debiti si aggravino sempre di più. Ritiene che sia di interesse prioritario per il Ministero degli affari esteri gestire questa riforma, non ponendosi in posizione subalterna rispetto ad altri organi dello Stato, in quanto questi enti internazionalistici sono strumenti di elaborazione e di supporto alla formazione della politica estera, costituendone il substrato

culturale e scientifico che caratterizza molta parte delle relazioni internazionali.

Il presidente MIGONE prende atto della convergenza che emerge sulla contestualità tra il risanamento finanziario degli enti e il loro riordino; pertanto suggerisce di procedere in tempi brevi alla costituzione del comitato ristretto che risponderà pienamente all'esigenza di contatto tra politici e tecnici per la stesura di un testo organico di riforma.

Il senatore BONANSEA chiede al rappresentante del Governo se il ritardo nell'*iter* del disegno di legge governativo dipenda unicamente dal concerto con il Ministro della funzione pubblica o anche da eventuali resistenze di altri settori della pubblica amministrazione. Ritiene comunque opportuno procedere nel senso indicato dal relatore, al fine di approvare nel più breve tempo possibile il riordino dei due istituti internazionalistici.

Il presidente SERRI rileva che la Commissione è concorde con il Governo circa l'esigenza di ripianare i debiti pregressi dell'ISMEO e dell'Istituto Italo-Africano, pur ritenendo necessario accompagnare il risanamento finanziario con il riordino dei due enti. Il generale consenso che si va profilando su tali punti è il frutto di un lavoro approfondito che è stato svolto nei mesi scorsi, allorquando è stata esaminata la tabella sul finanziamento degli enti internazionalistici.

Non essendovi altri senatori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE fa presente al senatore Bonansea che lo schema di disegno di legge sulla riforma dell'ISMEO e dell'Istituto Italo-Africano è stato inviato, per il concerto, ai Ministri della funzione pubblica, dell'università e della ricerca scientifica e del tesoro. Ribadisce altresì che il Governo non si oppone a un'integrazione del testo in sede di comitato ristretto, come ha auspicato il relatore, e manifesta la più ampia disponibilità da parte dell'Amministrazione degli esteri a fornire alla Commissione gli elementi necessari all'elaborazione degli emendamenti.

Fa presente al relatore che è in fase di elaborazione uno schema di regolamento ai sensi della legge n. 537 del 1993, concernente il riordino della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Contemporaneamente il Ministero sta elaborando un documento politico sulle nuove priorità della cooperazione - la quale si concentrerà soprattutto in alcuni paesi africani e mediterranei - che verrà presentato in Parlamento assieme allo schema di decreto legislativo. A tal riguardo, coglie l'occasione per informare la Commissione che sono stati deliberati aiuti d'emergenza, per un ammontare pari a 100.000 dollari, a favore dei paesi africani colpiti dal virus *Ebola*.

La delega legislativa conferita al Governo dalla stessa legge n. 537 in ordine alla revisione del trattamento economico per il servizio all'estero, non è stata esercitata anche perchè è in corso una riflessione, all'interno dell'Amministrazione, sullo *status* economico dei dipendenti.

Il relatore CIONI prende atto della disponibilità manifestata dal Governo e assicura che, nell'ambito del comitato ristretto, si avvarrà dei

contributi che potranno essere offerti dai rappresentanti del Ministero. Ringrazia altresì il Sottosegretario per le informazioni circa lo stato di attuazione delle deleghe legislative già conferite in materie riguardanti il Ministero degli affari esteri.

Il presidente SERRI precisa che il comitato ristretto proposto dal relatore dovrebbe elaborare gli emendamenti al testo del disegno di legge governativo, il cui *iter* proseguirà comunque in sede deliberante e potrebbe concludersi nel giro di pochissime settimane.

Rispondendo poi al senatore Porcari, che sollecita un chiarimento in ordine agli stanziamenti in favore dell'ISMEO e dell'Istituto Italo-Africano, precisa che il disegno di legge manterrà comunque un carattere unitario e, pertanto, entreranno contemporaneamente in vigore le disposizioni riguardanti il risanamento finanziario e quelle per la riforma dei due enti.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE ritiene che l'*iter* e i tempi indicati dal presidente Serri siano tali da garantire il conseguimento degli obiettivi del Governo.

Il Presidente sottopone quindi alla Commissione la proposta del relatore, precisando che ai lavori del comitato ristretto potrà partecipare, oltre al relatore, un senatore per ciascun Gruppo parlamentare.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1995

74^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(757) SIGNORELLI ed altri - Norme per il riordino della sanità militare

(949) VOZZI ed altri - Riorganizzazione della sanità militare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame dell'articolato del disegno di legge n. 757, assunto come testo base dalla Commissione, sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.

Viene posto ai voti l'emendamento 2.3, già illustrato nella precedente seduta, sostitutivo dell'articolo 2, che è approvato.

Si passa poi all'esame dell'articolo 3.

Il sottosegretario SANTORO illustra l'emendamento 3.1 sul quale si esprime in senso favorevole il senatore DOLAZZA, facente funzione di relatore. L'emendamento 3.1 viene approvato.

È quindi approvato l'articolo 3 nel testo così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il presidente BERTONI illustra l'emendamento 4.1 su cui si esprimono in senso favorevole il relatore facente funzione e il Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 è approvato.

Vengono poi illustrati dal presidente BERTONI gli emendamenti 4.3 e 4.4 del senatore VOZZI e dello stesso presidente Bertoni. Gli emenda-

menti, con il parere favorevole del Governo e del relatore facente funzione, sono approvati.

Viene quindi illustrato l'emendamento 4.2 del presidente BERTONI.

Posto ai voti, con il parere favorevole del Governo e del relatore facente funzione, l'emendamento 4.2 è approvato.

Viene quindi approvato l'articolo 4 nel testo così emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il sottosegretario SANTORO illustra l'emendamento 5.2 soppressivo dell'intero articolo che, ad avviso del Governo, introduce organi superflui, le cui funzioni sono già svolte con efficacia nell'ambito del disegno istituzionale esistente.

Sull'emendamento 5.2 si esprime in senso favorevole il relatore facente funzione.

Annunciano il voto favorevole all'emendamento 5.2 i senatori D'ALESSANDRO PRISCO e RAMPONI. Annuncia che si asterrà il senatore RIANI.

Il senatore LORETO, a sua volta, osserva come sia singolare che proprio un disegno di legge sul cui testo, nel corso della audizione dei più alti vertici della sanità militare, era stato espresso da questi ultimi ampio consenso, induca ora il dicastero della Difesa a modificare con incisività quel medesimo testo.

Dopo una precisazione del presidente BERTONI, il sottosegretario SANTORO, in replica al rilievo del senatore LORETO, fa osservare che spesso, in sede di audizione, sono sviluppati interessi puntuali o settoriali che non sempre rappresentano a pieno il punto di vista complessivo di una intera branca dell'Amministrazione statale.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 5.2, soppressivo dell'articolo 5.

Si intende pertanto precluso l'emendamento 5.1.

Quindi il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Vice Presidente dell'opera nazionale per i figli degli aviatori

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)

(L014 078, C04*, 0001°)

Sulla proposta di nomina del Generale di squadra aerea (ris.) Riccardo Musci a vicepresidente dell'Opera nazionale per i figli degli avia-

tori riferisce in senso favorevole il senatore RAMPONI, che propone l'espressione del seguente parere:

«La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato, esaminata la proposta di nomina del Generale sq.a. Riccardo Musci a Vicepresidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, trasmessa dal Ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978;

ritenuto che il candidato designato a ricoprire la predetta carica, per i precedenti di carriera e per la professionalità acquisita, possiede i requisiti richiesti,

esprime parere favorevole alla predetta designazione».

Posta ai voti, a scrutinio segreto, la proposta del relatore, risulta approvata con 15 voti favorevoli, 1 astensione e 1 scheda bianca.

Alla votazione partecipano i senatori BERTONI, CASILLO, D'ALESSANDRO PRISCO, DELFINO, DI MAIO (in sostituzione del senatore De Notaris), DOLAZZA, FRONZUTI, GALLO, GIBERTONI (in sostituzione del senatore Ceccato), LORETO, MAIORCA, PEDRAZZINI (in sostituzione del senatore Peruzzotti), PETRICCA, RAMPONI, REGIS, RIANI e VOZZI.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 757**Art. 2.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Il servizio della sanità militare svolge le seguenti attività:

a) medico-legale, nei riguardi di tutto il personale militare e civile della difesa, nonché del personale delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta nelle forme previste dalla legislazione vigente;

b) prevenzione delle malattie e degli infortuni, ricovero, diagnosi, cura e riabilitazione del personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché del personale delle altre Amministrazioni dello Stato e dei privati cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1;

c) supporto logistico alle Forze Armate;

d) realizzazione di interventi a carattere umanitario al di fuori del territorio nazionale a favore di popolazioni colpite da calamità ovvero bisognose di soccorsi a causa del determinarsi di situazioni di grave crisi o di conflitti armati a seguito dei quali sia stato disposto un intervento da parte delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte;

e) realizzazione, d'intesa con il Servizio sanitario nazionale, di programmi di prevenzione contro le tossicodipendenze e delle altre patologie emergenti, infettive e non, nel quadro di un adeguato potenziamento ed allargamento del monitoraggio sanitario dei giovani di leva nonché di sostegno psicologico e sociale ai disabili;

f) cura e riabilitazione medica e psicologica dei grandi invalidi per servizio militare ed equiparato da svolgersi, ove occorra, in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale;

g) concorso alle esigenze della protezione civile;

h) controllo, mediante il Corpo veterinario, sugli animali dell'Amministrazione e sugli alimenti di origine animale dalla stessa utilizzati per la lotta alle malattie da essi determinate e indirettamente trasmesse;

i) accertamento, a qualunque titolo, dell'idoneità fisica e psicologica alle attività indicate nel Regolamento di cui all'articolo 10;

l) organizzazione di un sistema informativo della sanità militare e dell'attività di educazione sanitaria.

m) effettuazione di analisi, studi e ricerche nel campo delle scienze mediche, biologiche e sociologiche, nell'interesse della comunità militare e civile, anche in collaborazione con istituzioni sanitarie civili;

n) formazione e qualificazione del proprio personale sotto il profilo militare e professionale;

o) partecipazione alle istituzioni sanitarie militari internazionali.

Al comma 1 lettera a), dopo la parola: «riabilitazione» aggiungere le altre: «medica e psicologica».

2.4

VOZZI

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «nonchè del personale delle altre Amministrazioni dello Stato» fino alla fine della lettera.

2.1

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «psicofisica» con le altre: «fisica e psicologica».

2.5

VOZZI

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «ed allo sport».

2.2

IL GOVERNO

Art. 3.

Al comma 1 sostituire la parola: «concorre» con l'altra: «partecipa».

3.1

IL GOVERNO

Art. 4.

Al comma 1 sostituire l'alinea «1. Il servizio sanitario militare è organizzato» con l'altro: «1. Il servizio della sanità militare è costituito da».

4.1

BERTONI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 8 aggiungere: «9) consultori psicologici militari».

4.3

VOZZI, BERTONI

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «medicina militare» con le altre: «sanità militare».

4.4

VOZZI, BERTONI

Al comma 2 sostituire le parole: «del Servizio sanitario militare» con le altre: «del servizio della sanità militare».

4.2

BERTONI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.2

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «medicina» con l'altra: «sanità».

5.1

VOZZI

BILANCIO (5^o)

MERCLEDÌ 17 MAGGIO 1995

73^a Seduta

Presidenza del Presidente
BOROLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro del bilancio e della programmazione economica Masera ed i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Carzaniga e Ratti.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C05^a, 0004^a)

Il presidente BOROLI fa preliminarmente presente che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno.

Avverte poi che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente detta forma di pubblicità viene adottata per il susseguente svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro del bilancio e della programmazione economica in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, politiche di sviluppo e rapporti con l'Unione europea
(R046 001, C05^a, 0002^a)

Il Presidente BOROLI avverte preliminarmente che la relazione del Ministro verterà sulla situazione in atto relativamente alle politiche di sviluppo delle aree depresse, e che in una seduta successiva il Ministro darà conto degli intendimenti del Governo in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Ha quindi la parola il ministro MASERA. Ricorda in primo luogo che il 1° marzo si è svolta presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati una sua audizione sull'argomento oggi all'ordine del giorno.

Nel frattempo la formalizzazione, da parte della Commissione europea, dell'accordo Van Miert-Pagliarini, la conversione in legge del decreto-legge n. 32 del 1995 sull'Agensud, l'emanazione del decreto-legge n. 123 e l'adozione da parte del CIPE delle delibere del 27 aprile e del 10 maggio hanno modificato sensibilmente il quadro della situazione allora disponibile. Il solo elenco degli atti e dei provvedimenti citati dimostra l'intensità dell'attenzione del Governo sui problemi dello sviluppo delle aree depresse, che vivono una situazione di emergenza, come dimostrano la divaricazione tra i tassi di crescita registrati al Centro-Nord rispetto a quelli relativi al Sud, il diverso livello di utilizzazione delle risorse, nonché la fortissima incidenza nel Mezzogiorno della disoccupazione giovanile. Il passaggio dall'intervento straordinario all'intervento ordinario e da una straordinarietà nazionale ad una ordinarietà pienamente inserita nelle politiche di sviluppo dell'Unione europea costituisce la via prioritaria per ridurre la forbice dello sviluppo tra le due aree del paese. L'Italia ha contribuito in sede comunitaria all'elaborazione di tali politiche, ispirate alla selettività e alla trasparenza dell'intervento, che non possono alterare i principi della concorrenza, e basate su nuove modalità di finanziamento dei progetti, quali cofinanziamento e partenariato. Tuttavia nel passato non si è stati pienamente in grado di utilizzare le risorse destinabili allo sviluppo, a causa di vari comportamenti e ostacoli procedurali che hanno agito da vincolo nell'uso dei fondi comunitari. La piena utilizzazione di tali risorse costituisce una priorità non solo economica, poichè non è possibile chiedere nuove risorse senza aver prima utilizzato quelle esistenti. Basti pensare che le spese ancora in fase di attuazione del quadro comunitario di sostegno 1989-1993, sommate ai nuovi interventi relativi alla fase di programmazione 1994-1999, ammontano complessivamente a una cifra stimabile nell'ordine dei 100.000 miliardi. Riveste quindi particolare importanza la definizione del quadro finanziario complessivo delle risorse relative ai fondi strutturali comunitari e di quelle del pregresso intervento straordinario, confluite nel fondo *ex* articolo 19 del decreto legislativo n. 96 del 1993. Gli uffici del Ministero del bilancio sono stati impegnati in una complessa opera di ricostruzione degli stanziamenti, degli impegni e dei pagamenti relativi al soppresso intervento straordinario e da tale ricostruzione è emerso che negli ultimi anni l'Italia è passata da un situazione di *deficit* nei confronti dell'Unione europea ad una posizione di *surplus*, in quanto le contribuzioni effettuate all'Unione stessa dal nostro paese superano ormai sensibilmente le somme accreditateci. Questo quadro dei rapporti di dare e avere nei confronti dell'Unione riflette senza dubbio la prosperità del nostro paese all'interno dell'Unione stessa, ma è da ascrivere nel contempo alla non completa capacità da parte dell'Italia di avvalersi delle risorse comunitarie assegnateci dai programmi di sviluppo.

L'adozione della decisione del 1° marzo da parte della Commissione europea è stata di basilare importanza per l'intero sistema delle politiche di intervento e per l'immediato sblocco dell'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali. Tale decisione ha consentito infatti l'attivazione di un nuovo sistema di incentivazione alle imprese; l'applicazione delle intensità di aiuto previste dalla legge n. 64 del 1986 ai progetti che avessero raggiunto alla data del 31 dicembre 1993 uno stato di avanzamento contabile di almeno il 75 per cento; la chiusura del contenzioso sul dif-

ferenziale di fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi tra Mezzogiorno e Centro-Nord; la costituzione di un fondo di garanzia per il consolidamento dei debiti bancari a breve delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, che di fatto attenua gli effetti economici negativi dovuti alla riduzione degli sgravi contributivi e del differenziale di fiscalizzazione degli oneri sociali; e infine l'adozione di procedure automatiche di erogazione degli aiuti agli investimenti.

Dopo la conversione nella legge 104/95 del decreto «Agensud», reiterato per ben 11 volte, sull'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse e sullo stato del personale dei soppressi organismi dell'intervento straordinario, il Governo, ottemperando agli ordini del giorno approvati dal Parlamento, ha presentato un nuovo decreto-legge, il n. 123 del 1995, attualmente all'esame della Commissione bilancio della Camera. Tale provvedimento completa la normativa della legge n. 104 del 1995 sia per quanto riguarda la chiusura dell'intervento straordinario, sia per l'avvio di quello ordinario, oltre a recare misure per accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse. Tali misure consentiranno inoltre di utilizzare in tempi brevi le risorse aggiuntive destinate agli interventi nelle aree depresse dal provvedimento di correzione dei saldi di finanza pubblica, che in controtendenza con le misure di correzione del *deficit* in esso contenute, destinava un importo, attivabile tramite mutui, stimabile tra i 3.000 e i 3.400 miliardi allo sviluppo delle aree stesse.

Esponde quindi i punti qualificanti del nuovo decreto-legge, tra i quali un nuovo regime di aiuti automatici alle imprese; il fondo di garanzia per il consolidamento dei debiti delle imprese del Mezzogiorno; la definizione di specifici strumenti di concertazione tra le parti sociali; l'incentivazione della spesa per investimenti nel settore del commercio; l'accelerazione delle procedure di agevolazione alle iniziative industriali inserite nella graduatoria del Ministero dell'industria e infine l'individuazione del contributo nazionale ai programmi operativi regionali inseriti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

Si sofferma quindi sulle agevolazioni in forma automatica previste dal provvedimento, consistenti in detrazioni d'imposta concesse alle imprese, strutturate in modo da diminuire la burocratizzazione dei rapporti tra le imprese e il fisco. Il decreto-legge istituisce poi un fondo di garanzia per il consolidamento dei debiti a breve termine, allo scopo di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree depresse. Particolare rilevanza assume poi la definizione degli strumenti della concertazione tra i vari livelli interessati all'intervento nelle aree depresse. Il primo di questi istituti è rappresentato dalla cosiddetta «cabina di regia nazionale», che dovrà consentire un'intensa sinergia tra i vari centri di riferimento per le problematiche relative all'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, e in particolar modo le regioni. Uno strumento complementare è costituito poi dalle società di servizi che dovranno fornire alle amministrazioni pubbliche e alle imprese un supporto nella progettazione e nella realizzazione di tali programmi. Un ulteriore strumento è costituito dai cosiddetti «patti territoriali», che consentiranno il coordinamento di interventi di tipo produttivo e infrastrutturale.

Fondamentale appare per il Governo la velocizzazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, a cui sono preordinate diverse

disposizioni del provvedimento, il quale comprende inoltre misure per il settore del commercio e per l'incentivazione del settore industriale. Per quanto riguarda il primo, il CIPE ha già provveduto a definire le aree di applicazione ed i soggetti beneficiari degli interventi, con riserva alle piccole e medie imprese di almeno il 50 per cento dei fondi annualmente disponibili e di almeno il 20 per cento alle iniziative che assicurino un significativo incremento dell'occupazione. Per quanto riguarda l'incentivazione al settore industriale, si è data priorità alle pendenze pregresse, con lo sblocco di circa 7.000 miliardi di lire. Il CIPE ha inoltre varato un regolamento attuativo che consente finalmente di attivare la legge n. 488 del 1992.

In definitiva, le risorse finanziarie assegnate dal CIPE a valere sugli stanziamenti delle leggi n. 488 del 1992 e 85 del 1995, ammontano complessivamente a 4.000 miliardi di lire. Sono inoltre stati effettuati stanziamenti per nuovi contratti di programma e progetti di ricerca, pari a 300 miliardi di lire. A tali risorse vanno sommati i circa 4.500 miliardi assegnati al Ministero dell'industria per le domande di incentivazione inserite nell'apposita graduatoria. Aggiungendo a queste le risorse comunitarie attivabili per gli interventi di incentivazione, si ha che in tempi brevi saranno disponibili risorse finanziarie per il sostegno delle attività produttive nelle aree depresse, pari a 12.800 miliardi di lire.

Il Ministro dà quindi conto dello stato di attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, in relazione ai quali sono state rendicontate quasi completamente le spese sostenute dagli enti territoriali coinvolti, entro la scadenza del 31 marzo. Per quanto riguarda il quadro comunitario di sostegno 1989-1993 ribadisce l'inadeguatezza sin qui dimostrata dal nostro paese nella capacità di spesa, oltretutto suscettibile di provocare preoccupanti risvolti sull'assetto dei rapporti comunitari. Risulta infatti che meno del 70 per cento degli stanziamenti complessivi del quadro comunitario di sostegno 1989-1993 sono stati effettivamente erogati dagli organi competenti, a fronte di un tasso del 90-100 per cento degli altri paesi membri, senza che neanche siano stati assunti completamente i relativi impegni di spesa, per i quali si è ormai nell'impossibilità di un adeguamento, essendo scaduto il 31 dicembre 1994 il termine per l'assunzione di impegni, a meno che non venga concessa una proroga dalla Commissione europea, come egli peraltro ha richiesto. Per quanto riguarda il quadro comunitario di sostegno 1994-1999, attualmente risultano intervenute approvazioni per circa il 37 per cento delle risorse comunitarie assegnate, pari a 11.000 miliardi.

In conclusione, dopo aver ricordato che il Governo di cui fa parte è nato con un orizzonte temporale ridotto e che la sua missione specifica volge al termine, ribadisce che il consuntivo di questo Governo non si limiterà comunque ai soli quattro punti individuati dal Presidente del Consiglio nel suo discorso programmatico al Parlamento. Si è infatti inteso consegnare al paese, al Parlamento e al Governo che verrà una serie di provvedimenti capaci di rivitalizzare l'intervento nelle aree depresse del paese, nella consapevolezza che il riavvio della produzione e dell'occupazione in tali aree costituisce la base per un'autentica uscita dalle difficoltà economiche del paese stesso. La soluzione della «questione meridionale» passa per l'Europa, per le opportunità che essa offre ma anche per gli obblighi che impone. Sarà necessario un concreto sforzo da parte di tutti e in particolare occorrerà una partecipazione

propositiva degli enti locali, e soprattutto delle regioni, in un quadro di pluralismo decentrato che veda però uno stretto raccordo tra regioni, Stato centrale e Unione europea. A questo scopo sono stati prodotti studi che costituiranno una delle basi per avviare un serio dialogo con le regioni, ad esempio, per il completamento di opere infrastrutturali iniziate e mai terminate e per la definizione concreta e precisa di ruoli e responsabilità anche a livello regionale. A questo intento si collegano recenti iniziative del Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali e del Ministero del lavoro, e la stessa stesura del documento di programmazione economica e finanziaria, attualmente allo studio, dovrà tenere conto della circostanza che solo coniugando rigore e risanamento sarà possibile svolgere un adeguato sostegno alle aree depresse. Il risanamento del bilancio dello Stato e il contenimento dell'inflazione sono infatti una condizione essenziale perchè gli sforzi finanziari a favore delle aree depresse sortiscano l'effetto voluto, dato che politiche di spesa indiscriminata non hanno effetti durevoli nè sulla produzione nè sull'occupazione nè sul benessere delle regioni.

Il presidente BOROLI ringrazia il Ministro per l'ampia ed esauriente relazione e dichiara aperto il dibattito su di essa.

Il senatore CORRAO ritiene che un problema che dovrebbe essere affrontato in via prioritaria nel Mezzogiorno è quello della riorganizzazione scolastica e di un nuovo indirizzo culturale. Riferendosi, in particolare, alla situazione siciliana sottolinea come lo sviluppo della scolarizzazione non abbia coinciso con il rilancio dell'economia e con un effettivo collegamento tra scuola e società. Si tratta di un punto essenziale su cui occorrerebbe compiere una adeguata riflessione per evitare che gli sforzi finanziari pur rilevanti che sono stati realizzati continuino a non produrre risultati apprezzabili sul piano occupazionale.

Non vi è dubbio, infatti, che proprio la disoccupazione giovanile sia al centro delle preoccupazioni concernenti la situazione del Mezzogiorno. Essa è certamente fonte di disgregazione sociale e morale e costituisce il varco attraverso cui opera la criminalità organizzata e si diffonde la droga.

È dell'avviso, inoltre, che bisognerebbe puntare con energia verso settori particolarmente qualificati di intervento quali quello della ricerca scientifica, attraverso la realizzazione di istituti tecnologici e della riqualificazione del territorio e dell'ambiente. È opportuno, pertanto, abbandonare i finanziamenti a pioggia per concentrarsi sulle questioni fondamentali. Tra di esse, soprattutto in Sicilia, assume un particolare rilievo quella della carenza idrica: in questo caso, si tratta di andare oltre gli interventi già svolti per affrontare, finalmente, il problema alla radice. Il Governo dovrebbe, in tale prospettiva, favorire quelle iniziative imprenditoriali meno esposte alla infiltrazione mafiosa, verso la quale non è sufficiente agire con gli strumenti, pur necessari, della repressione.

Il senatore TAMPONI esprime il proprio apprezzamento per la riaffermazione contenuta nella relazione del Ministro della soluzione della questione meridionale come momento essenziale per lo sviluppo del Paese. A suo giudizio, nel programma del prossimo Governo, dovrà in ogni caso trovare un posto prioritario il problema del divario crescente

tra Nord e Sud. Anche dopo la conclusione dell'intervento straordinario, tale problema si presenta, infatti, con caratteristiche strutturali che debbono essere affrontate con strumenti adeguati.

Dai dati forniti dal Ministro già nel corso della audizione tenutasi presso la Commissione bilancio della Camera emerge come fino al 1992 gli sgravi sui contributi sociali e la maggiore fiscalizzazione abbiano costituito agevolazioni per il Mezzogiorno nell'ordine di circa 10.000 miliardi. È essenziale comprendere in quale modo si voglia intervenire per far fronte alla mancanza di interventi che consegue necessariamente agli accordi assunti in sede europea.

Del resto, il pieno inserimento nell'Europa appare imprescindibile e, anzi, è essenziale che siano individuati gli strumenti idonei ad utilizzare in modo completo le risorse comunitarie disponibili.

Considera opportuni anche taluni chiarimenti sul ruolo della «cassa di regia» e sulla ripartizione dei finanziamenti fra grande e piccola-media impresa, in quanto è fondamentale evitare che si riproducano situazioni in cui la grande impresa finisca per assorbire una parte rilevante dei finanziamenti. Fra l'altro, bisognerebbe dare priorità a quegli investimenti in grado di ottenere maggiori risultati sul piano occupazionale e ciò, almeno in alcuni settori, non è in contrasto con le necessarie innovazioni tecnologiche. Particolare attenzione va data, in questa ottica, agli interventi a favore dell'industria turistica.

Il senatore CHERCHI, dopo aver dato atto al Governo di aver operato nella giusta direzione mettendo in moto processi che potrebbero determinare, finalmente, la conclusione di una stagione negativa per lo sviluppo del Mezzogiorno, sottolinea come il decreto-legge n. 123, all'esame della Camera, abbia sostanzialmente recepito il contenuto dell'ordine del giorno approvato al Senato in occasione della conversione in legge del decreto-legge sull'Agensud.

In questo momento, è però soprattutto importante la fase attuativa degli interventi per il Mezzogiorno. Troppe volte, infatti, i progetti si sono bloccati per le evidenti carenze delle strutture amministrative. Dovranno essere soprattutto le regioni a dimostrare di essere in grado di assumere un ruolo centrale nella utilizzazione delle risorse che si rendono disponibili.

Chiede chiarimenti, quindi, sulla impostazione della prossima legge finanziaria per comprendere se ancora una volta si darà luogo ad una rimodulazione negli anni successivi degli stanziamenti per il Mezzogiorno o se, viceversa, vi sarà una previsione di spesa effettiva, nonché sul programma di rilancio degli investimenti pubblici, anche con riferimento ai numerosi progetti iniziati e non conclusi.

Si sofferma, successivamente, sul tema della fiscalizzazione degli oneri sociali, sottolineando che a partire dal 1999 le imprese meridionali dovranno sostenere un aggravio contributivo dell'ordine di 10.000 miliardi e che senza voler rimettere in discussione gli accordi in sede europea, occorrerà tener conto delle rilevanti diseconomie esterne che influenzano la loro attività.

Esprime, infine, talune perplessità sulla trasformazione in società del Comitato per l'imprenditoria giovanile, condividendo comunque al riguardo le considerazioni svolte dal senatore Corrao, ed auspica il coinvolgimento delle regioni nella preparazione della prossima Conferenza

di Barcellona sull'area mediterranea, affinché possa essere definita una piattaforma italiana che valorizzi il ruolo del Mezzogiorno.

Il senatore CAPONI, premesso un motivo di preoccupazione per talune notizie di stampa concernenti la situazione dell'INPS e che potrebbero preludere ad un ulteriore peggioramento del disegno di legge sul sistema previdenziale, manifesta il proprio apprezzamento per la sollecitudine e la competenza con cui il ministro Masera ha informato la Commissione sui temi oggetto della sua audizione. Deve, però, sottolineare che la pregevole impostazione tecnica della relazione non consente di superare le obiezioni di ordine politico che ad essa possono essere rivolte.

In effetti, l'impostazione del Governo sembra essere quella di affidare la soluzione dei problemi del Mezzogiorno al libero mercato, nella convinzione che ciò sia sufficiente anche a creare nuova occupazione.

A suo avviso, occorre invece intervenire con precisi indirizzi di politica economica stabilendo obiettivi e vincoli ad essi finalizzati, pur senza operare una compressione del mercato. È essenziale ribadire che il sistema di potere formatosi negli anni e che tanti guasti ha provocato nel Mezzogiorno non si è dissolto, ma ha trovato nuovi referenti politici. Da ciò, quindi, bisogna partire per realizzare un effettivo risanamento morale.

Sul piano economico, poi, occorre affrontare alla radice il problema dell'occupazione e, considerato che gli interventi per la flessibilità del mercato del lavoro non possano produrre effetti positivi in una situazione che già si contraddistingue per la diffusione del lavoro precario, si deve puntare con decisione alla riduzione dell'orario di lavoro come unica soluzione efficace. Del resto, di ciò ci si sta rendendo conto in molti paesi europei e non si comprende per quale motivo in Italia questa proposta debba essere considerata in modo pregiudizialmente negativo.

Il senatore BONAVITA ritiene che l'azione per ridurre il divario esistente fra Nord e Sud del paese debba svilupparsi con politiche di sostegno alla piccola e media impresa, nella consapevolezza che occorre creare l'ambiente favorevole per lo sviluppo di questo tipo di imprenditoria che ha bisogno di servizi aggiuntivi e che può fornire la risposta più idonea alla grave crisi occupazionale.

Chiede, quindi, al Ministro di fornire un chiarimento in ordine alla compatibilità delle esigenze delle aree depresse, verso le quali sono tuttora indispensabili interventi di tipo strutturale, con le tendenze prevalenti nell'Unione europea, che sembrano privilegiare le zone dell'Est europeo.

Il senatore CARPENEDO considera centrale il tema già sollevato in alcuni interventi della conclusione delle agevolazioni per il costo del lavoro concesse alle imprese meridionali solo fino al 1999. Sono state avanzate varie ipotesi relativamente alle politiche che possono essere attuate per ovviare alle conseguenze negative che da ciò potranno derivare. Si chiede se il Governo abbia preso in esame anche quella di una specifica contrattazione salariale che tenga conto della nuova situazione che si va determinando.

Il senatore PODESTÀ, dopo aver preso atto degli elementi conoscitivi forniti dal Ministro sui programmi di incentivazione per le imprese e sulla entità delle risorse disponibili, ritiene opportuno che siano approfondite le cause che determinano i ritardi segnalati nella utilizzazione degli stanziamenti. Se si tratta, infatti, di una carenza progettuale è indispensabile che gli strumenti adottati, tra cui le «cabine di regia», siano utilizzati anche in tale direzione. Interventi immediati possono invece essere realizzati per ridurre la complessità delle procedure.

Il senatore CURTO è dell'avviso che sulla complessa esposizione del Ministro sarebbe stato opportuno riflettere in modo adeguato senza dar corso ad un immediato dibattito. Appare essenziale, in ogni caso, sottolineare che al centro dell'azione finalizzata allo sviluppo delle aree depresse deve esserci non già l'impresa, ma il lavoratore. In tal modo, si creerebbero le condizioni per una effettiva inversione di tendenza e verrebbe naturale rivolgere l'attenzione e gli interventi verso settori produttivi consoni alle vocazioni naturali delle aree interessate.

Il senatore COVIELLO fa presente che si è ormai giunti ad una vera e propria caduta della spesa pubblica per il Mezzogiorno e che vi è il fondato sospetto che, come già in passato, ci si ricordi della necessità di attivare interventi a favore delle aree depresse solo dopo le fasi di ripresa economica, secondo la consueta logica dei due tempi.

Il Governo, tuttavia, mostra di avere consapevolezza della situazione e la relazione svolta dal Ministro dovrà essere attentamente meditata e valutata. Occorre chiarire, in ogni caso, che sembra delinarsi una contraddizione fra l'esigenza imprescindibile di restare all'interno del sistema europeo e quella di affrontare questioni non marginali, ma concernenti lo sviluppo di oltre un terzo del paese. Come è stato già rilevato, infatti, i flussi finanziari, a livello europeo, sembrano dirigersi piuttosto verso Est che non verso Sud. Tale tendenza non può essere sottaciuta, ma deve costituire una ragione aggiuntiva per avviare una nuova contrattazione con gli organismi comunitari finalizzata a far comprendere la peculiarità della situazione italiana.

Con riferimento alla questione delle grandi infrastrutture è necessario, poi, compiere un salto di qualità superando le difficoltà del passato, anche attraverso il coinvolgimento dei privati.

Chiede chiarimenti, infine, sulla disponibilità degli stanziamenti per gli incentivi industriali e per le infrastrutture concernenti le aree del terremoto, che risultano bloccati da anni.

La senatrice BALDELLI fa presente che è necessario tener conto delle ragioni delle piccole e medie imprese, mentre dichiara di dissentire dall'enfasi posta sulla sola figura del lavoratore sganciata dal contesto dell'impresa, in quanto è quest'ultima che deve dare risposte coerenti e deve esprimere una cultura del rischio, quale invece è mancata soprattutto nel Mezzogiorno. Il problema dei giovani è che essi spesso non entrano nel mercato dell'impresa perchè manca una adeguata preparazione al riguardo, che anche la scuola deve dare.

Su questi temi il Governo deve fornire il proprio orientamento, in riferimento soprattutto alla sufficienza o meno dello strumento di cui alla legge n. 44 ovvero degli istituti legati alla formazione professionale.

Un altro punto da sottolineare in particolare è l'esigenza di dare impulso all'artigianato e al turismo.

Dopo che il presidente BOROLI ha dichiarato chiuso il dibattito sulle comunicazioni del rappresentante del Governo, risponde agli intervenuti il ministro del bilancio MASERA.

Premesso che dal dibattito trova conferma l'utilità di questo tipo di incontri, anche per fare chiarezza su una serie di questioni, ribadisce che il punto relativo al costo del lavoro ancora non è stato definito a livello di Governo.

Rispondendo poi al senatore Corrao, fa presente che va affrontata anzitutto l'emergenza e che sarebbe un buon risultato se i conseguenti provvedimenti non urtassero contro le esigenze di lungo periodo che il senatore Corrao ha giustamente sottolineato, anche in quanto il respiro dell'attuale Governo è più breve di tali problemi. Per quanto concerne in particolare la Sicilia, non si può certo tralasciare il fattore impresa come elemento portante di lungo periodo, ma va ribadito che altri settori debbono sostenere decisamente la crescita, come avviene in tutto il mondo industrializzato.

Riprendendo anche un'osservazione del senatore Coviello, fa quindi presente che occorre respingere una visione essenzialmente industrialistica dello sviluppo del Mezzogiorno, in quanto dovranno essere i servizi ad assorbire la maggior parte dell'occupazione: questo è il trend delle economie industrializzate, che vale anche per l'Italia e per il Sud in particolare.

Quanto al negoziato europeo, va ricordato che l'adesione all'UE implica l'accettazione di certi vincoli. Questo non significa la rinuncia a un negoziato che in effetti si sta conducendo nei limiti in cui l'operazione è possibile. La posizione del paese sarà comunque debole se prima non si attiveranno tutti gli strumenti che attualmente l'Unione europea mette a disposizione in base all'ordinamento in essere. Non si può quindi rivedere il lavoro già svolto sugli aiuti alle imprese e sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, in quanto ciò potrebbe mettere in discussione le disponibilità in essere.

Al senatore Tamponi fa poi presente che l'industria turistica è materia di competenza delle regioni in base al principio di sussidiarietà: questo spiega lo scarso intervento del Governo.

In riferimento al senatore Cherchi dichiara poi di condividere un atteggiamento sfavorevole ad una politica di rinvio delle promesse, sottolineando che in particolare nel Sud le Regioni non sempre hanno consentito e aiutato lo sviluppo, come è successo invece in altre parti del paese: è su questo terreno che occorre un maggiore impegno.

Al senatore Caponi ricorda che una regione come la Toscana ha attivato iniziative per infrastrutture per un importo notevole: nel settore dell'edilizia sanitaria, ad esempio, questa Regione ha utilizzato il 77 per cento delle risorse, mentre, a titolo esemplificativo, la Regione Puglia si è attestata intorno ad una percentuale del 3,3 per cento. Sono questi dati che mettono in luce l'essenzialità che le Regioni potenzino il proprio ruolo e la propria efficienza, soprattutto in settori di estrema importanza, come quello dell'edilizia ospedaliera.

Dopo che il sottosegretario CARZANIGA ha fatto presente che, ad esempio, la regione Campania non ha fatto partire il 74 per cento delle

opere finanziate nei vari settori, il ministro MASERA sottolinea la gravità della carenza progettuale e delle difficoltà burocratiche di molte nostre Regioni: questo è il vero problema e non serve quindi instaurare conflitti con l'Unione Europea. Se appare inutile d'altro canto instaurare una logica di puro mercato, lo sforzo deve essere quello di attivare una politica regionale di correzione, che presuppone però una maggiore efficienza degli enti pubblici interessati.

Nel far presente poi che in tema di fiscalizzazione dovrebbero venir meno 2.000 miliardi circa, dichiara poi di recepire lo spunto del senatore Cherchi circa un incontro preventivo con le Regioni sull'atteggiamento comune da tenere in sede di conferenza di Barcellona. Più in generale, occorre contemperare l'attuale spinta verso l'Est da parte dell'Europa per rivalutare la dimensione meridionale.

Dopo aver poi ricordato che la problematica sollevata dall'INPS circa gli effetti della sentenza della Corte costituzionale sull'integrazione al minimo è ben presente al Governo, anche per le implicazioni di cassa, sottolinea il proprio dissenso su una logica centralistica di programmazione delle risorse finanziarie, a favore invece di un'attività di guida e di indirizzo sui grandi progetti e sulle infrastrutture che lasci poi alle imprese la scelta delle modalità circa il relativo impegno. Occorre sviluppare strumenti come il cofinanziamento tra pubblico e privato nonché la formula del *project-financing*. Il Governo pone l'attenzione per esempio sul problema dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, per la quale si sta pensando di studiare formule di coinvolgimento dei privati.

Al senatore Carpenedo fa osservare che il punto che non si può accettare è quello della reintroduzione delle gabbie salariali, anche se non possono essere eluse forme di flessibilità che portino a realizzare differenziazioni di fatto onde evitare gli svantaggi di una contrattazione troppo accentrata. Il giudizio è comunque negativo sull'ipotesi di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario: occorre infatti inserire l'argomento almeno nell'ambito del discorso che si sta portando avanti in Germania nel senso di contemperare misure di questo tipo con una intensificazione di utilizzo del fattore-capitale, per mantenere almeno inalterata la produttività.

Al senatore Podestà ricorda che gli interventi da lui presagiti sono del tutto ampi e che il decreto-legge n. 123 intende prevedere procedure di intervento automatico per le piccole e medie imprese. Rimangono comunque le questioni già illustrate dell'assenza in molti casi di progetti e della necessità di superare eccessivi vincoli, soprattutto di tipo locale.

Dopo aver fatto presente al senatore Curto che il problema da lui posto appare di importanza superiore rispetto all'argomento dell'audizione, anche se il centro dell'attenzione deve rimanere una valida impresa all'interno della quale il lavoratore può svolgere al meglio il proprio ruolo, al senatore Coviello fa presente che il Sud va considerato per essere un grande serbatoio di risorse e che per esso si sta pensando ad una distribuzione più equilibrata dei flussi. Gli interventi programmati vanno nel verso giusto ed è da potenziare una realtà molto significativa e diffusa di una industria di punta in molti settori e in molte zone.

Alla senatrice Baldelli fa presente che è da condividere il richiamo ad un impegno maggiore per le piccole e medie imprese, anche se è il mercato che deve sviluppare i nessi con gli altri settori e con l'impresa

più grande, come dimostra tutta la fenomenologia industriale dell'indotto.

In definitiva, per quanto concerne il tema dell'imprenditoria giovanile, con un recente provvedimento del Ministro del bilancio si consentono interventi anche nei settori culturali e turistico.

Il sottosegretario CARZANIGA ricorda al senatore Corrao che in materia di beni culturali si sta promuovendo una grande attività di studio e di progettazione specifica, soprattutto per quanto concerne i circuiti archeologici: esempio concreto è quanto si sta facendo per l'area flegrea e a sud di Napoli.

Al senatore Tamponi sui commissari *ad acta* ricorda poi che non vi sono ostacoli a far ricorso a tale procedura in relazione agli eventi tellurici degli anni passati, mentre, sul tema della unificazione dei comandi nella pubblica amministrazione, fa presente che altrettanto si sta operando per collegare i vari centri decisionali onde raggruppare la capacità gestionale e deliberativa al riguardo. L'articolo 5 del decreto-legge n. 123 provvede a ciò, pur nella consapevolezza dell'enorme difficoltà al riguardo: un esempio può essere fornito dalla quasi totale disorganizzazione nella presenza italiana - sia nell'amministrazione centrale che per le regioni - in sede comunitaria. Il modello può essere quello della conferenza dei servizi.

Sull'idea poi di un incontro a Palermo con le regioni, si stanno già organizzando visite nei capoluoghi delle regioni meridionali per un raccordo più stretto tra le realtà decentrate e lo Stato. Rimane comunque drammatico il vuoto dei progetti così come la eccessiva pesantezza dei vincoli soprattutto di tipo culturale ed ambientale in ordine alla realizzazione dei progetti: esempio ne sono gli ostacoli relativi alle opere che riguardano il porto di Livorno.

Per quanto concerne l'industria nella zona del cratere, si sta seguendo da vicino il problema, che presenta numerosi aspetti legati a inefficienze di carattere amministrativo e burocratico. Vi è comunque un impegno estremamente puntiglioso da parte del Governo per quanto concerne l'ammodernamento dell'amministrazione centrale dello Stato: si può ricordare che, ad esempio, il Ministero del bilancio non ha al momento un sistema informativo. Questo mette in luce il problema centrale di questo Paese, che è il funzionamento della macchina statale.

Il presidente BOROLI ringrazia infine il Ministro del bilancio e i sottosegretari intervenuti all'audizione.

La seduta termina alle ore 19,05.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCLEDÌ 17 MAGGIO 1995

72ª Seduta*Presidenza del Presidente*
FAVILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Giarda.**La seduta inizia alle ore 16,20.***IN SEDE REFERENTE**

(1687) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT

(Esame e rinvio)

Il relatore COSTA illustrando brevemente il provvedimento in titolo - dal contenuto sostanzialmente analogo (ad eccezione degli articoli 9, 10 e 11) all'ultima versione rappresentata dal decreto-legge n. 64 del 1995 non convertito nei termini costituzionali - sottolinea che il Governo ha ritenuto di riproporre il testo del provvedimento originario senza tener conto degli orientamenti successivamente emersi in sede parlamentare. In particolare, per quanto riguarda le disposizioni sul processo di dismissione delle partecipazioni azionarie *ex* EAGAT (articolo 7), il Governo non ha considerato le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati, soprattutto in ordine al necessario coinvolgimento degli enti locali nel processo di privatizzazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore PAINI giudicando inopportuna la scelta del Governo di riproporre il testo dell'articolo 7 senza tener conto delle modifiche già approvate dalla Camera dei deputati, preannuncia la presentazione di un emendamento volto a reintrodurre nel testo del decreto-legge in conversione tali modificazioni.

Il senatore VIGEVANI esprime forti perplessità per la scelta del Governo di ignorare l'esito della discussione parlamentare sul rilevante tema della dismissione delle partecipazioni *ex* EAGAT detenute dal Te-

soro, tenuto conto dei rilevanti riflessi delle attività termali sull'economia delle località interessate. Ricorrono quindi le condizioni per riproporre al Governo la modifica dell'articolo 7, nella prospettiva di rendere concreta la partecipazione degli enti locali al processo di dismissione attraverso l'esercizio eventuale della prelazione: tale facoltà, peraltro, andrebbe inquadrata in un progetto di riorganizzazione complessiva del sistema termale, in stretta correlazione con il sistema sanitario nazionale, e dando spazio a formule che valorizzino nel contempo l'apporto dei privati e quello degli enti locali.

Il senatore PEDRIZZI rileva l'opportunità che la Commissione acquisisca informazioni sia in ordine alle esigenze degli enti locali in merito al processo di dismissione dei beni *ex* EAGAT, sia soprattutto in relazione ad un piano di riordino del settore termale che il Governo starebbe predisponendo, secondo quanto dichiarato alla stampa dal sottosegretario Giarda.

Dopo un intervento del senatore CADDEO, che sottolinea la necessità di inquadrare il processo di dismissione delle partecipazioni *ex* EAGAT in un piano di riordino complessivo del settore termale ai fini di un rilancio economico dell'intero comparto, interviene il senatore STEFANO, secondo il quale la privatizzazione degli enti termali va legata alle prospettive di crescita economica che potranno interessare il settore nei prossimi anni.

Il senatore ROSSI, concordando con la proposta di svolgere audizioni per sentire gli enti interessati dal processo di dismissione, stigmatizza la riproposizione da parte del Governo dell'articolo 7 nel testo originale, sul quale preannuncia la posizione contraria della sua parte politica.

Il presidente FAVILLA, ricorda che l'articolo 7 con le modifiche della Camera dei deputati rappresentava un accettabile punto di equilibrio tra le contrastanti esigenze del Tesoro e degli enti locali e fa presente che il trasferimento delle partecipazioni azionarie *ex* EAGAT allo stesso Ministero del Tesoro dovrebbe rappresentare un passaggio procedurale e tecnico, propedeutico alla definitiva dismissione di tali partecipazioni; tale processo dovrebbe poi svolgersi nel quadro del riordino complessivo del settore termale. Appare quindi opportuno riproporre l'indirizzo già formulato nel testo approvato dalla Camera dei deputati, in modo tale da garantire il più ampio coinvolgimento degli enti locali, non sottovalutando peraltro il rischio che l'attuale andamento dei mercati monetari possa eccessivamente favorire gli operatori stranieri in un processo di dismissione che avvenga senza le opportune garanzie.

Intervenendo per la replica, il relatore COSTA condivide l'orientamento di rimodificare il testo dell'articolo 7, secondo le indicazioni della Camera dei deputati.

Il sottosegretario GIARDA rileva preliminarmente che il Governo aveva ritenuto nella sua collegialità di ripresentare il testo del decreto-legge nella versione originaria, non sottacendo peraltro il fatto che le

modifiche all'articolo 7 apportate in Aula alla Camera dei deputati non avevano trovato il parere contrario dell'Esecutivo. Più in generale, per quanto riguarda le partecipazioni azionarie *ex EAGAT*, il Governo considera assolutamente transitorio l'attuale assetto proprietario: difatti, pur non essendo stato ancora predisposta una modalità di gestione ottimale delle dismissioni, l'Esecutivo sta per valutare un primo progetto di riordino del settore termale messo a punto dall'IRI.

In conclusione, tenuto conto dell'orientamento pressochè unanime della Commissione, il Governo si dichiara disponibile ad assentire modificazioni all'articolo 7 che possano comunque soddisfare le esigenze di una rapida conclusione del processo di dismissione.

Dopo un intervento del presidente FAVILLA, il quale sottolinea l'opportunità che la Commissione acquisisca le risultanze dello studio dell'IRI sul riordino del settore termale, il sottosegretario GIARDA mette in evidenza l'esigenza di non condizionare il processo di dismissione delle partecipazioni azionarie in questione al varo di un piano formale di riordino del settore termale.

In risposta all'intervento del senatore PEDRIZZI - che ipotizza uno stralcio dell'articolo 7 dal contesto del provvedimento in discussione per avviare una *riflessione complessiva sulle tematiche del settore termale* - il sottosegretario GIARDA ribadisce che il processo di dismissione non può essere in alcun modo messo in discussione e che è interesse del Tesoro concludere tale operazione in tempi brevi.

Dopo un intervento del presidente FAVILLA, che ribadisce la necessità di un ulteriore approfondimento da parte del Governo delle modalità del processo di dismissione delle partecipazioni azionarie in questione - attraverso un'eventuale riformulazione del comma 2 dell'articolo 7 - prendono la parola il senatore VENTUCCI ed il senatore CAVITELLI, i quali ricordano - rispettivamente - che già con il precedente Governo i contrasti tra il Ministero dell'industria ed il Ministero del tesoro avevano originato contrattempi e ritardi nella dismissione delle partecipazioni azionarie in questione.

Il sottosegretario GIARDA assicura a tale proposito che l'attuale formulazione dell'articolo 7 contempera le rispettive esigenze attraverso il concerto tra i due diversi dicasteri.

Il presidente FAVILLA, ribadendo la necessità che la Commissione acquisisca il piano di riordino del settore termale elaborato dall'IRI, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

(555) GUALTIERI ed altri - *Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.

Il presidente FAVILLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il senatore COSTA illustra l'emendamento 1.1 volto a vietare, dal 1° luglio 1996, l'accettazione di scommesse col metodo del riferimento alla quota del totalizzatore degli ippodromi.

Dopo l'illustrazione da parte del senatore PEDRIZZI dell'emendamento 1.2, interviene il senatore GUALTIERI, il quale ritiene maggiormente condivisibile la formulazione dell'emendamento 1.1, rilevando l'importanza di un esplicito riferimento al totalizzatore unico gestito dall'UNIRE.

Dopo un intervento del presidente FAVILLA, che concorda con il senatore Gualtieri, il senatore PEDRIZZI ritira l'emendamento 1.2 e aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.1, sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge.

Il senatore COSTA illustra poi l'emendamento 1.0.1, volto a tutelare gli operatori nazionali nel settore delle raccolte delle scommesse.

Intervengono quindi i senatori VENTUCCI e PAINI, i quali esprimono - rispettivamente - perplessità circa la compatibilità dell'emendamento in esame con la normativa comunitaria sulla libera concorrenza.

Dopo un intervento del senatore GUALTIERI, il quale specifica che l'UNIRE autorizza l'esercizio della raccolta di scommesse al totalizzatore, diversamente dalle scommesse raccolte a libro, il presidente FAVILLA puntualizza che lo scopo dell'emendamento è anche quello di non permettere la formazione di monopoli nel settore evitando, tra l'altro, eventuali fenomeni di riciclaggio; vanno poi attentamente valutate le possibili conseguenze economiche delle limitazioni previste dall'emendamento per gli operatori già eventualmente presenti nel settore.

Il senatore COSTA ritira pertanto l'emendamento 1.0.1.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Pedrizzi di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 555 nel testo approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 555**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. A partire dal 1° luglio 1996 è vietata l'accettazione di scommesse sulle corse dei cavalli col metodo del riferimento alla quota dei totalizzatori degli ippodromi.

2. È istituito il totalizzatore unico UNIRE, sul quale, a partire dalla data di cui al comma precedente, debbono essere riversate le scommesse al totalizzatore raccolte nel territorio nazionale».

1.1**COSTA, PEDRIZZI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. A partire dal 1° luglio 1996 le Agenzie ippiche dovranno riversare l'ammontare finale delle scommesse raccolte in ogni corsa sul totalizzatore o, eventualmente, sui totalizzatori istituiti o designati ed in ogni caso controllati dall'UNIRE».

1.2**PEDRIZZI**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'esercizio delle scommesse al totalizzatore fuori dai campi di corse può essere delegato dall'UNIRE, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 marzo 1942, n. 315, solo ad imprenditori individuali o a società di persone costituite ai sensi degli articoli 2291 e 2313 del codice civile».

1.0.1**COSTA**

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 17 MAGGIO 1995

84^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*indi del Vice Presidente*
BISCARDI

Intervengono i ministri per i beni culturali e ambientali Paolucci, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini, per le riforme istituzionali Morzo, nonché il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Addio.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale Dramma Antico
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L014 078, C07^a, 0002^a)

Il presidente ZECCHINO ricorda i particolari criteri dettati dalla deliberazione della Giunta per il Regolamento del 13 giugno 1978, in materia di pubblicità dei lavori della Commissione relativi a proposte di nomina.

Riferisce quindi alla Commissione il senatore BEVILACQUA, il quale ricorda in primo luogo la storia dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA), quindi dà conto della normativa che lo regola e ne illustra l'importante attività. A seguito del decesso del presidente, professor Giusto Monaco, il Consiglio dei ministri ha deliberato di nominare il professor Umberto Albini a tale carica, facendo propria una designazione già espressa dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del precedente Governo, Letta, sulla quale è stato acquisito anche il parere favorevole della regione Sicilia. Il relatore si sofferma quindi sul prestigioso *curriculum* del professor Albini, invitando la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI si dice lieto di poter finalmente esprimere incondizionata approvazione per la nomina proposta dal Governo, che soddisfa pienamente tutti i requisiti di competenza e autorevolezza. Auspica infine che l'attività dell'INDA possa estendersi anche ad altre regioni oltre alla Sicilia.

Il senatore SCAGLIONE esprime a sua volta vivo apprezzamento, sottolineando in particolare l'esperienza in campo teatrale del professor Albini. Segnala comunque l'opportunità di una razionalizzazione nel campo degli enti di promozione teatrale.

Il senatore PRESTI, nell'esprimere a sua volta pieno consenso, ricorda che l'attività dell'INDA comprende anche il recupero di testi poco noti al grande pubblico e agli stessi specialisti.

Dopo che il sottosegretario D'ADDIO ha ringraziato gli intervenuti nel dibattito, si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori Abramonte, Bevilacqua, Biscardi, Perlingieri (in sostituzione del senatore Bo), Brienza, Serri (in sostituzione del senatore Cuffaro), Ladu (in sostituzione del senatore Doppio), Lorenzi, Magris, Merigliano, Cioni (in sostituzione della senatrice Pagano), Campus (in sostituzione del senatore Pellitteri), Presti, Scaglione, Scaglioso, Vevante Scioletti e Zecchino.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 17 voti a favore, nessuno contrario e nessun astenuto.

IN SEDE DELIBERANTE

(1601) Norme per la celebrazione dell'ottavo centenario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Parlato ed altri; Perinei ed altri e Sbarbati ed altri

(Discussione e approvazione)

Il presidente BISCARDI dà conto preliminarmente dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione, entrambi favorevoli.

Il relatore PRESTI ricorda in primo luogo come un testo analogo a quello ora in esame fosse stato approvato dalla Commissione in sede deliberante sul finire della scorsa legislatura, nell'ottobre 1993, sulla base di tre proposte di origine parlamentare; il successivo *iter* presso l'altro ramo del Parlamento fu interrotto dallo scioglimento delle Camere. Nella presente legislatura l'iniziativa è stata assunta dalla Commissione cultura della Camera dei deputati la quale ha unificato tre proposte anch'esse d'iniziativa parlamentare e le ha sottoposte all'Assemblea, che le ha approvate con le modificazioni suggerite da quella Commissione bilancio. Il testo in questione è stato quindi assegnato dal Presidente del Senato alla Commissione in sede deliberante.

Il relatore dichiara quindi di rinunciare ad illustrare la figura dell'imperatore Federico II, limitandosi a ricordare alcuni tratti salienti della sua straordinaria personalità; fondatore dell'università di Napoli, primo ateneo statale destinato alla formazione non di chierici ma di

pubblici funzionari; profondamente legato alla Sicilia - espressione nella quale intendeva compreso tutto il Mezzogiorno - ed anche autore di un celebre trattato sulla falconeria.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali ha costituito nel 1993 un Comitato nazionale per le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II ed è ben nota a tutti l'importanza delle iniziative programmate, parte delle quali già realizzate. Il testo in esame prevede quindi l'assegnazione al Comitato di due miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la realizzazione di studi, edizioni di fonti, convegni scientifici, restauri, attività divulgative, seminari e mostre. Opportunamente si precisa che per il funzionamento del Comitato non possono essere assunti impegni a carattere obbligatorio o permanente. In conclusione, raccomanda alla Commissione l'approvazione del testo.

Si apre il dibattito.

Il senatore SCAGLIONE annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo Lega Nord ed auspica che nel programma celebrativo vengano inserite iniziative anche in quelle città lombarde - come Pavia - significativamente legate alle memorie federiciane.

La senatrice BUCCIARELLI, manifestato vivo apprezzamento per la relazione, ricorda che da tempo si auspica l'introduzione di una normativa organica sulle celebrazioni; tuttavia, in sua assenza, il Gruppo Progressisti-Federativo ritiene senz'altro opportuno approvare il testo in esame, anche perchè il Comitato celebrativo di Federico II è già operante da tempo. Rileva quindi che il testo in esame appare preferibile a quello approvato nella scorsa legislatura, eccessivamente dettagliato, ed auspica conclusivamente che il Comitato voglia estendere le iniziative di celebrazioni anche a quelle regioni attualmente non previste nel programma.

Il presidente BISCARDI ricorda alla senatrice che senatori della 7^a Commissione appartenenti a quasi tutti i Gruppi hanno sottoscritto un disegno di legge (Atto Senato n. 1612) volto alla costituzione di una Consulta nazionale per il coordinamento dei comitati celebrativi; tuttavia esistono speciali ricorrenze che meritano comunque un particolare intervento legislativo.

Concluso il dibattito, replica il ministro PAOLUCCI, il quale, manifestato vivo apprezzamento per la relazione del senatore Presti, esprime il pieno favore del Governo e suo personale per il testo in esame e segnala la rilevanza culturale delle iniziative già realizzate o in corso di svolgimento.

Si passa quindi alla votazione dell'articolo unico di cui consta il disegno di legge, che risulta approvato all'unanimità.

La senatrice BUCCIARELLI invita il ministro Paolucci a sollecitare l'esame da parte della Commissione cultura della Camera dei deputati dei disegni di legge in materia di circolazione dei beni culturali e commercio dei beni culturali già da tempo approvati dal Senato.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Istituzione di scuole di specializzazione

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)
(R139 b00, C07; 0004*)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.

Il relatore MERIGLIANO ricorda che l'elenco di nuove scuole di specializzazione attualmente in esame è una mera integrazione dell'analogo elenco presentato dal Governo nella scorsa legislatura, su cui la 7^a Commissione espresse parere favorevole. In egual modo dovrebbe la Commissione pronunciarsi oggi, nel presupposto che l'istituzione di queste scuole rispetti talune condizioni quanto a strutture, risorse, tipologia e durata dei corsi, ambito programmatico generale, collaborazione tra Ministeri. Sussistendo le predette condizioni, la Commissione potrebbe esprimere parere favorevole.

Interviene il ministro SALVINI, per sottolineare come l'elenco di scuole proposto dal Governo scaturisca da un'attenta, puntuale analisi effettuate dal Ministero delle richieste avanzate dagli atenei; invita pertanto la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Il senatore MASULLO, dopo aver confermato le riserve già espresse nella precedente seduta, su cui il relatore dichiarò di convenire, innanzi alle ulteriori considerazioni di quest'ultimo e all'assunzione di responsabilità da parte del Ministro, esprime a nome del proprio Gruppo parere favorevole.

Dopo brevi interventi del relatore MERIGLIANO (che auspica per il futuro maggiore chiarezza e approfondimento nei pareri formulati dal CUN) e della senatrice ALBERICI (che sollecita sia data certezza ai futuri allievi di queste scuole), la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con l'astensione dei senatori CUFFARO, BRIENZA e LORENZI.

IN SEDE DELIBERANTE

(556) BO ed altri: Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243

(Discussione e rinvio)

Il presidente ZECCHINO ricorda che nella seduta del 22 febbraio scorso la Commissione aveva concluso l'esame del provvedimento in sede referente e deliberato di richiedere il trasferimento alla sede deliberante. Avendo la Presidenza del Senato concesso il trasferimento di sede, egli propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte e procedere alla discussione, assumendo a base il testo accolto in sede re-

ferente, come risultante dall'approvazione degli emendamenti pubblicati nel resoconto della seduta del 22 febbraio.

La Commissione conviene.

Il relatore MERIGLIANO, nel confermare la propria valutazione favorevole sul testo e sull'opportunità di assegnare un contributo di complessivi 20 miliardi all'università di Urbino, segnala che sono emersi taluni problemi, peraltro a suo avviso superabili. Infatti i fondi che il testo in esame preleva dalla tabella B della legge finanziaria 1995 (cioè dal fondo speciale di conto capitale) erano originariamente destinati dal Governo ad altri atenei. Ritiene pertanto opportuno integrare il testo predisposto in sede referente con due emendamenti, dei quali il primo recante un articolo aggiuntivo che assegna alla terza università di Roma tutto quanto residua nella tabella B (1.0.1) ed il secondo recante il necessario aggiustamento alla clausola di copertura finanziaria (2.1). Ciò nel presupposto che gli altri atenei originariamente destinatari degli stanziamenti contenuti nella tabella B (le due università veneziane e quella di Ancona) potranno ricevere le attese risorse a carico dei fondi per l'edilizia universitaria.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI, confermando il suo favore per il contributo all'università di Urbino, giudica inopportuno associarvi una diversa provvidenza, che verrebbe ad avvantaggiarsi della procedura in sede deliberante richiesta dalla Commissione per un provvedimento riguardante il solo ateneo di Urbino.

Il senatore PERLINGIERI esprime profondo dissenso per il metodo adottato dal legislatore in materia di edilizia universitaria. È a tutti noto, infatti, che università - delle quali sottolinea il carattere statale - di recente istituzione non hanno mai ricevuto dallo Stato il benchè minimo contributo per le loro necessità edilizie, e quanto è stato realizzato in tale campo si deve all'impegno degli enti locali e dei consorzi promotori, i quali sovente - specie nel Mezzogiorno - si sono sobbarcati oneri gravosissimi pur di consentire l'avvio dell'università. Giudica pertanto del tutto scorretto attribuire 20 miliardi ad un ateneo non statale che può vantare strutture edilizie di tutto rilievo ed ha già beneficiato in passato di notevoli interventi dello Stato. L'ateneo di Urbino, inoltre, deve decidere una volta per tutte se rimanere non statale o chiedere la statizzazione ma non può pretendere di rimanere non statale e di ottenere nel contempo i contributi dello Stato. Tiene a precisare di avere senz'altro a cuore il rafforzamento del sistema universitario nelle Marche - in passato rivestì la carica di rettore a Camerino - ma in un quadro di compatibilità a livello nazionale. Si appella quindi al Ministro ed alla Commissione invitandoli ad esprimersi sulla correttezza di un testo che propone di erogare a due soli atenei contributi pluriennali, quando tutte le altre università non hanno chiaro il proprio quadro finanziario dei prossimi mesi e conclude dicendosi contrario al proseguimento della discussione in sede deliberante e pronto, se necessario, ad effettuare un'opposizione ostruzionistica anche in Assemblea.

Il senatore **PRESTI**, richiamandosi alle argomentazioni già svolte nella precedente seduta, si dichiara oltremodo stupito per la nuova proposta del relatore, che aggiunge un nuovo elemento al testo, sul quale la Commissione non ha potuto effettuare alcun approfondimento.

Il senatore **LORENZI** si associa ai rilievi del senatore Perlingieri per cui esprime particolare apprezzamento, ricordando i problemi delle sedi universitarie decentrate cosiddette a costo zero. Richiama quindi l'esempio di Mondovì, dove all'elevato numero di studenti non fa riscontro l'afflusso delle necessarie risorse.

Il senatore **LONDEI**, preso atto dell'atteggiamento manifestato dal senatore Perlingieri nei confronti dell'università di Urbino, che traspariva anche dal parere del quale egli è stato estensore a nome della 1ª Commissione, ricorda che l'ateneo in questione rappresenta l'unico caso in Italia in cui il numero degli studenti sia superiore a quello degli abitanti e questi ultimi siano in continua diminuzione a causa dell'elevatissima presenza dei primi. Tale ateneo, inoltre, non è statale ma non è neppure privato, dal momento che appartiene al comune ed alla provincia. Conclude che l'unica critica che può essere rivolta all'ateneo di Urbino è quella di aver realizzato opere edilizie di altissima qualità architettonica.

Il presidente **ZECCHINO** avverte che taluni senatori hanno presentato richiesta di rimessione alla sede referente ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento; li invita pertanto a confermare tale richiesta, proponendo in alternativa di rinviare comunque il seguito della discussione ad altra seduta.

Il senatore **BEVILACQUA** conferma la richiesta e si dice contrario al rinvio della discussione.

Il relatore **MERIGLIANO** ricorda che il trasferimento alla sede deliberante fu richiesto dalla Commissione all'unanimità. Le obiezioni del senatore Perlingieri vengono meno dal momento che il testo in esame non attinge affatto ai fondi dell'edilizia universitaria e avrebbero dovuto essere rivolte alla legge finanziaria, che destinava l'accantonamento della tabella B solo a taluni atenei. Prospetta quindi l'approvazione del testo senza emendamenti.

La senatrice **ALBERICI** concorda con la proposta del Presidente per il rinvio della discussione. In via di principio ella condivide pienamente molti dei rilievi emersi nel dibattito e ricorda di avere sostenuto già da lungo tempo l'esigenza di un organico quadro di riferimento per gli interventi in materia di edilizia scolastica. Il problema non è rappresentato dall'emendamento del relatore sulla III università di Roma, ma dal criterio con il quale furono predestinati solo ad alcuni atenei i fondi della tabella B della legge finanziaria. D'altra parte, appare opportuna una pausa di riflessione anche per evitare che la Commissione possa suscitare l'impressione di una contraddittorietà di atteggiamenti.

Il senatore **BEVILACQUA** ribadisce la propria richiesta di rimessione alla sede referente.

Il senatore MASULLO rileva la difficoltà in cui si trova la Commissione: se da un lato il senatore Perlingieri giustamente sottolinea la povertà di mezzi che affligge i nuovi atenei, dall'altro l'università di Urbino ha una storia che non può essere ignorata ed ha conquistato un ruolo particolare nel sistema universitario italiano. Inoltre i finanziamenti già erogati per realizzare le opere edilizie sarebbero sostanzialmente perduti se non si consentisse il completamento di tali opere. In conclusione invita ad uno sforzo di contemperamento fra le esigenze delle nuove realtà e quelle degli atenei con una particolare dignità storica.

Il senatore CUFFARO concorda con il senatore Masullo e aderisce in sostanza alla proposta del presidente Zecchino di rinvio della discussione: pertanto la sua adesione alla richiesta di rimessione alla sede referente è condizionata al previo tentativo di trovare una soluzione soddisfacente.

Il senatore PERLINGIERI dichiara che, a suo avviso, dopo la presentazione della richiesta di rimessione alla sede referente sottoscritta da un quinto dei componenti la Commissione, il passaggio di sede è automatico e non vi è alcuno spazio a proposte diverse.

Il presidente ZECCHINO replica che, nella sua qualità di Presidente, a lui spetta di verificare la sussistenza del numero di firme richiesto dal Regolamento e la legittimazione dei sottoscrittori ad avanzare la richiesta di passaggio di sede.

Il senatore CAMPUS, che ricorda di avere sottoscritto la richiesta di passaggio di sede partecipando ai lavori della Commissione in sostituzione del senatore Pellitteri, rileva che non sarebbe contraddittorio se la Commissione chiedesse il ritorno alla sede referente per un testo diverso da quello per il quale ha chiesto il passaggio alla sede deliberante. D'altra parte aderisce alla proposta del Presidente per un rinvio della discussione e quindi dichiara di non confermare la richiesta di rimessione alla sede referente.

Intervengono quindi i senatori BRIENZA (il quale, nel ribadire la richiesta di rimessione alla sede referente, si dichiara comunque favorevole ad un rinvio) e LORENZI (che insiste per il mutamento di sede).

Il presidente ZECCHINO preso atto delle dichiarazioni dei senatori Cuffaro, Perlingieri, Campus e Brienza rinvia il seguito della discussione.

(821) Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori

(1629) Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

(331) MARTELLI ed altri: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1656) LA LOGGIA: Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente ZECCHINO ricorda preliminarmente la grande responsabilità che grava sulla Commissione e l'atto di fiducia espresso dal Presidente del Senato nell'assegnare in sede deliberante i disegni di legge su una materia di tale rilievo, per essere discussi congiuntamente dalla Commissione.

Il relatore MAGRIS dichiara in primo luogo di essere sostanzialmente favorevole al testo del ministro Salvini in nome dell'urgenza di procedere alla riforma; per questa ragione egli ha superato le proprie obiezioni circa il permanere della divisione della docenza universitaria in due fasce, nonostante per molti aspetti ad esse spettino analoghe responsabilità. Altre proposte fra quelle in esame recano invece interventi di più ampio respiro, volti a ridisegnare l'ordinamento universitario nel suo complesso. La distinzione di due modelli concorsuali per l'accesso rispettivamente al ruolo degli associati e a quello degli ordinari rispetta il dato dell'esperienza per cui il conseguimento della piena maturità scientifica presuppone di solito un percorso graduale e tempi non brevi. Ciò non esclude che, in vari casi, l'acquisizione della piena maturità scientifica possa essere ben più rapida; deve quindi essere possibile partecipare ad un concorso di I fascia anche senza aver partecipato ad uno di II fascia. Non sembra invece condivisibile l'ipotesi contenuta nel disegno di legge n. 1656, di affidare il transito alla piena maturità scientifica al mero decorso del tempo. Com'è noto, il disegno di legge n. 1629 introduce concorsi abilitanti alla docenza nelle due fasce, con un limite numerico pari al 150 per cento delle richieste avanzate dagli atenei. Se in astratto l'accertamento dell'idoneità non dovrebbe subire condizionamenti numerici, peraltro occorre essere consapevoli dei potenziali rischi insiti in una idoneità senza limiti. Appare condivisibile anche la proposta di una scadenza temporale dell'idoneità conseguita. Il relatore illustra poi il meccanismo previsto per i concorsi decentrati presso le singole facoltà, manifestando apprezzamento per l'effetto di responsabilizzazione delle facoltà stesse. Per quanto riguarda il sistema di elezione della commissione per l'idoneità, esso appare atto a garantire la competenza e il prestigio dei commissari, i quali - grazie alla scissione del concorso in due fasi - non dovranno farsi carico, come ora avviene, di problemi contingenti, di solito legati alla provenienza dei candidati in relazione alle sedi che hanno chiesto i concorsi.

Il relatore formula quindi alcuni rilievi critici sul disegno di legge n. 1626, giudicando irrazionale il divieto di partecipare più di tre volte ai concorsi nazionali per una stessa fascia, inopportuno il limite ad una sola preferenza nelle elezioni ed improprio il conferimento dell'incarico di segretario delle commissioni giudicatrici a un funzionario amministrativo. Anche la disciplina della ricsuzione andrebbe rivista in termini meno generici ed ambigui, precisando inoltre chiaramente chi sia il giudice della ricsuzione. La disciplina delle incompatibilità dovrebbe riguardare solo i professori collocati in aspettativa. Infine è inopportuno chiedere ai candidati di indicare loro stessi i propri lavori più originali e vietare il trasferimento dei vincitori per un quadriennio. Il relatore, avviandosi alla conclusione, propone alcune limitate integrazioni al testo: si potrebbe mantenere la prova per l'accesso alla II fascia consistente nello svolgimento di una lezione, prevedendo invece per la I fascia la discussione dei titoli. Nei concorsi locali, infine, i candidati dovrebbero optare previamente per il tempo pieno o il tempo definito. Il relatore conclude dichiarando che l'urgenza del problema, il carattere tecnico e limitato del progetto ministeriale e l'attesa del mondo accademico rendono quanto mai opportuna la sua approvazione.

Il senatore CUFFARO chiede un chiarimento di ordine procedurale, circa la possibilità di abbinamento ai disegni di legge in titolo di una

proposta da lui presentata, recante tanto la riforma dei concorsi quanto il riordino della docenza.

Il presidente ZECCHINO risponde che sarà possibile rispondere solo una volta esaminato il testo - che non risulta ancora nè stampato nè assegnato alla Commissione - e verificata la sua connessione con quelli in discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 556

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è assegnata alla III università di Roma la somma di lire 21,2 miliardi per l'anno 1995, lire 16,6 miliardi per l'anno 1996 e lire 25,9 miliardi per l'anno 1997».

1.0.1**IL RELATORE**

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per gli anni 1995, 1996 e 1997.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio».

2.1**IL RELATORE**

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 17 MAGGIO 1995

79ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(48) FERRARI Francesco e CAMO. - *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie*

(403) BORRONI ed altri. - *Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione rinviata nella seduta di ieri.

Il presidente FERRARI dà lettura del parere della 1ª Commissione che, esaminati il testo unificato e gli emendamenti, conferma, per quanto di competenza, le valutazioni critiche formulate nel parere reso il 22 febbraio 1995. Si pronuncia quindi in senso favorevole sul testo, a condizione che l'articolo 6 sia modificato al fine di attribuire i relativi compiti non già a un comitato nazionale presieduto dal Ministro delle risorse agricole e collocato presso il Ministero, ma a un organismo interregionale, con la partecipazione non prevalente delle amministrazioni statali competenti. Occorre, di conseguenza, rimuovere il potere di nomina in capo al Ministro e configurare un diverso sistema di formazione e composizione dell'organismo. Ribadisce, in proposito che, in esito al referendum celebrato nel 1993, concernente la soppressione del Ministero dell'agricoltura, anche le competenze in questione dovrebbero essere trasferite alle Regioni, in conformità all'articolo 117 della Costituzione. Gli enti regionali sono destinatari diretti di norme comunitarie, con le conseguenti responsabilità verso l'Unione europea.

La Commissione affari costituzionali, inoltre, rappresenta nuovamente l'esigenza di coinvolgere le rappresentanze delle associazioni dei

consumatori e rileva - quanto alle proposte di modifica - che alcuni emendamenti del Governo all'articolo 6 (6.1, 6.2), confermano l'indirizzo centralistico già censurato, e il parere è pertanto contrario. Sugli altri emendamenti, la 1ª Commissione esprime parere non ostativo.

Il Presidente sottolinea, in ordine al predetto parere, che si tratta di attuazione di normativa comunitaria spettante allo Stato e non alle Regioni, come peraltro conferma la legge n. 491 del 1993.

Dà successivamente lettura del parere della 5ª Commissione che ha espresso parere di nulla osta sul testo unificato e sugli emendamenti, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 6.2 e 6.4, per i quali il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che gli eventuali oneri da essi derivanti rimangano all'interno delle risorse di cui alla copertura finanziaria.

Il senatore ROBUSTI, premesso che in astratto è favorevole al parere della 1ª Commissione, anche in riferimento alle argomentazioni da lui sostenute sull'EIMA, rileva che l'articolo 6 prevede l'istituzione di un Comitato nazionale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni, le cui norme di funzionamento potrebbero essere fissate nello stesso articolo, anziché essere demandate al Ministro delle risorse agricole.

Il relatore DEGAUDENZ rileva come al primo comma dell'articolo 6 siano chiaramente esplicitati i compiti del Comitato. Il decreto delegato n. 616 del 1977 riserva allo Stato, e non alle Regioni, la competenza in materia di qualità e di denominazioni di origine.

Il senatore CUSIMANO pone l'esigenza di valutare i pareri ricevuti alla luce del citato decreto delegato n. 616 del 1977 e della legge istitutiva del Ministero delle risorse agricole e invita a trovare una soluzione che possa conciliare le esigenze emerse.

Il senatore DUJANY, premesso che esiste una certa confusione dovuta ad una visione politica dell'organizzazione istituzionale dello Stato, rileva come le competenze primarie assegnate alle Regioni a statuto speciale siano parallele e non subordinate rispetto a quelle dello Stato.

Richiama quindi la legge n. 86 del 1989 che riconosce competenze dirette alle Regioni per l'attuazione della normativa comunitaria e conclude dichiarando di accogliere pienamente il parere della 1ª Commissione affari costituzionali per il rispetto dei poteri delle Regioni.

Il senatore CUSIMANO, in relazione al riferimento normativo testè fatto dal senatore Dujany (e contenuto nell'emendamento presentato all'articolo 1) esprime alcune annotazioni, premettendo che egli, per vocazione, è sensibile ad ogni discorso di rispetto delle competenze regionali. La legge 9 marzo 1989, n. 86, citata dal senatore Dujany, fu lo strumento adottato per introdurre la legge comunitaria intesa ad accelerare l'attuazione da parte dello Stato e delle Regioni delle direttive comunitarie: atti legislativi comunitari che fissano gli obiettivi da raggiungere e lasciano agli Stati nazionali la decisione sugli strumenti e sulle procedure da adottare. Nell'articolo 9 di detta legge si dice, al comma 1, che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome nelle materie di

competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Dunque le Regioni a statuto speciale intervengono direttamente quando si tratta di direttive comunitarie e di materia di loro esclusiva competenza. Nella materia in esame (denominazioni di origine protette) ci si occupa di dare attuazione a regolamenti e non a direttive comunitarie.

Altra questione da chiarire - prosegue il senatore Cusimano - è quella della competenza, esclusiva o meno, delle Regioni. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel delegare alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative fa rientrare fra queste il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione.

C'è poi da considerare - prosegue il senatore Cusimano - che con la citata legge n. 491 si attribuisce al Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali la concertazione di criteri ed indirizzi riguardanti anche la valorizzazione ed il controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.

In conclusione, egli ritiene importante concordare su una visione coerente di quanto finora si è stabilito e di quanto si vuole stabilire per il futuro, considerando anche che (e di ciò bisogna dare atto al relatore) non manca nel testo unificato in esame un'impostazione regionale delle procedure relative al riconoscimento delle denominazioni protette.

Il senatore DEGAUDENZ, dichiarato di concordare con il senatore Cusimano, comunica di aver consultato - appartenendo anch'egli ad una Regione a statuto speciale - l'assessore competente della Provincia autonoma di Trento, il quale gli ha confermato che nella materia in questione la competenza è dello Stato. Si tratta, peraltro, - egli aggiunge - di evitare istruttorie di tipo diverso e frantumazione di competenza. Conclude dicendosi altresì d'accordo sulle considerazioni giuridiche espresse dal senatore Cusimano.

Il senatore DUJANY ritiene che sia capziosa la distinzione, non supportata giuridicamente, fra regolamenti e direttive comunitarie. Osservato poi che il decreto delegato si applica alle Regioni a statuto ordinario, rileva come il parere della 1ª Commissione accusi il testo di accentramento e centralismo ed evidenzi il mancato rispetto delle competenze regionali, tipico della «prima Repubblica».

Il senatore BORRONI ribadisce il progresso in senso regionale compiuto con la citata legge n. 491 e l'invito a compiere ulteriori passi in avanti per individuare una soluzione soddisfacente.

Seguono brevi interventi per chiarimenti dei senatori DUJANY, BORRONI e del presidente FERRARI.

Il senatore CORMEGNA richiama l'esigenza di risolvere certe questioni sul piano pragmatico e non su quello ideologico. Occorre, in determinate situazioni, che si fissino dei parametri, delle procedure di riferimento che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi, evitando -

come avviene nel campo commerciale – ripercussioni negative derivanti da comportamenti contrastanti.

La Commissione infine delibera di rinviare il seguito della discussione congiunta.

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi connessi all'attuazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46, per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R050 001, C09*, 0002*)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore ROBUSTI comunica di aver colto le indicazioni emerse nel dibattito di ieri, riformulando alcune parti della relazione ed in particolare i quattro punti della parte conclusiva.

A quest'ultimo riguardo – su suggerimento dei senatori Cusimano e Di Maio – si dice d'accordo a sopprimere un'espressione pleonastica.

Seguono interventi dei senatori DEGAUDENZ, per chiarimenti, e NATALI, il quale – dopo aver concordato sulla necessità che le circolari si attengano strettamente all'attuazione delle norme di legge – si sofferma sull'articolo 2-bis della legge n. 46 del 1995 (riguarda il contenzioso in senso lato) e chiede chiarimenti circa il punto 3 della parte conclusiva della relazione, concernente l'autocertificazione.

Il senatore CORMEGNA dichiara di insistere sulle valutazioni manifestate ieri, rilevando che la parte conclusiva della relazione è espressa in un linguaggio poco comprensibile. Occorre, egli aggiunge, compiere un maggiore sforzo per dare chiarezza alla forma usata: al riguardo egli stima che un valido contributo potrebbe venire dal senatore Di Maio.

Il senatore CUSIMANO, premesso che la citata legge n. 46 mette al riparo i produttori della Sicilia e che la produzione isolana soddisfa appena il 20 per cento del fabbisogno, sottolinea la difficoltà a ben comprendere i punti 2 e 3 delle conclusioni e chiede chiarimenti al relatore.

Il presidente FERRARI osserva che si tratta di applicare seriamente la legge. Il problema sollevato dal senatore Cusimano, egli aggiunge, riguarda anche altre parti del territorio: occorre tener presente che l'autocertificazione riguarda la produzione effettiva e la responsabilità del dichiarante.

Il senatore NATALI – in riferimento alla necessità di rendere più chiaro il punto 3 della parte conclusiva della relazione – evidenzia che in base all'articolo 2-bis della legge n. 46, l'autocertificazione deve essere accettata dall'acquirente del prodotto. In conclusione, egli aggiunge, il documento va stilato non polemicamente ma sulla base di un invito a considerare le finalità della legge.

Il senatore **ROBUSTI** sottolinea che la posizione assunta in merito alla circolare avvantaggia tutti i produttori del Paese. Soffermatosi poi ad evidenziare i motivi dell'insufficienza della produzione lattiera nazionale rispetto alla quota comunitaria assegnata dalla Comunità (ci sono produttori che producono meno di quanto è loro consentito e produttori che pur potendo produrre non possono farlo per non superare la quota assegnata), l'oratore osserva che con la legge n. 46 si è cercato di riequilibrare il meccanismo anche con lo strumento dell'autocertificazione.

Riconosce infine che forse non è necessario mirare a contestare la circolare, data la preminenza della legge, e concorda col senatore Natali sull'opportunità di chiarire che si tratta di un obbligo di accettare l'autocertificazione stessa.

Il senatore **BORRONI** ribadisce che la discussione riguarda una circolare emanata dal Ministro come Presidente dell'EIMA.

Il senatore **CUSIMANO** rinnova al relatore l'invito ad usare un linguaggio chiaro e comprensibile. Invita quindi ad un comportamento logico e coerente anche in Assemblea dove si possono anche chiedere le dimissioni di un Governo e di un Ministro se non se ne condivide l'attività svolta.

Il relatore **ROBUSTI** rileva che motivo della relazione predisposta è quello di dare un supporto parlamentare ai prevedibili ricorsi. Un primo risultato è stato intanto raggiunto: il riconoscimento da parte del Ministro che i ricorsi sono sempre validi. Dichiarò infine ampia disponibilità a riscrivere in modo più chiaro la relazione.

Il senatore **RECCIA** osserva che la parte conclusiva della relazione potrebbe anche trovare un consenso se le tre pagine di considerazioni che la precedono venissero sintetizzate nel senso spiegato dal relatore stesso.

Segue un breve intervento per chiarimenti del senatore **NATALI** e quindi, in risposta alla domanda del senatore **BUCCI**, il relatore **ROBUSTI** dichiara che l'obiettivo della relazione non è quello di colpire il Ministro, bensì solo quello di dare al produttore uno strumento che garantisca l'applicazione della legge, specie con riferimento all'autocertificazione, evitando che la circolare tolga quanto la legge ha dato.

Il senatore **CUSIMANO** prende atto della dichiarazione chiarificatrice del relatore, e lo invita a riscrivere, in modo chiaro e nel senso sopra esplicitato, la proposta di relazione, sottolineando che condivide pienamente i concreti obiettivi di tutela dei produttori.

Il senatore **BUCCI** si chiede quale sia il mezzo più idoneo per gli obiettivi da raggiungere.

Il relatore **ROBUSTI** evidenzia che col documento in discussione si intende richiamare ad una maggiore attenzione nell'attuazione delle norme di legge. Dichiarò di accettare l'invito del senatore Cusimano, riscrivendo la relazione in modo più comprensibile e tenendo conto di quanto si va verificando.

Il senatore BUCCI prospetta l'opportunità di fare anche riferimento ad eventuali fatti verificatisi.

La Commissione infine rinvia il seguito dell'esame.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09^a, 0043^a)*

Il presidente FERRARI rileva di aver integrato l'ordine del giorno con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1207, per il parere da trasmettere alla 13^a Commissione, che discuterà domani in sede deliberante il provvedimento stesso.

Propone quindi di esaminare il disegno di legge nella seduta odierna: la Commissione unanimemente concorda.

IN SEDE CONSULTIVA

(1207) COVIELLO ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76

(Parere alla 13^a Commissione non ostativo)

Il presidente FERRARI riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo l'espressione di un parere non ostativo.

Senza discussione, la Commissione approva, dando allo stesso Presidente relatore l'incarico di trasmettere il parere alla Commissione di merito.

*PER UN SOPRALLUOGO ALLE AZIENDE TABACCHICOLE DELLA PUGLIA E DELLA CAMPANIA
(A007 000, C09^a, 0044^a)*

Il senatore BORGIA propone che la Commissione incarichi il Presidente di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione ad una delegazione della Commissione a compiere una visita ad alcune aziende tabacchicole della Puglia e della Campania, che consenta di constatare direttamente le gravi difficoltà del comparto.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 17,05.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 17 MAGGIO 1995

145ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 9,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario ZANETTI risponde all'interrogazione 3-00572, facendo presente in via preliminare che il piano di continuazione dell'attività del gruppo Keller, predisposto dal commissario straordinario in base all'articolo 2 della legge n. 95 del 1979 (la cosiddetta «legge Prodi»), e approvato dal Ministro dell'industria in data 22 dicembre 1994, espone le linee cui deve ispirarsi la ripresa produttiva delle aziende rientranti nel gruppo. Poichè il cliente esclusivo di tali aziende sono state le Ferrovie dello Stato, la redazione del piano di riavvio è stato predisposto presupponendo che l'amministrazione straordinaria subentrasse nei contratti di fornitura stipulati dai raggruppamenti temporanei di imprese rientranti nel gruppo, prima dell'assoggettamento ad amministrazione straordinaria, con le Ferrovie dello Stato.

Al momento, le iniziative di verifica della procedura sulla realizzabilità delle condizioni del piano si sono concluse favorevolmente. In data 18 marzo 1995 l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato ha dato mandato alle competenti strutture di provvedere alla formalizzazione degli atti che regolano il subentro dell'amministrazione straordinaria delle società Keller in tutti i contratti stipulati con le predette società e, in attuazione di tale mandato, al commissario straordinario del gruppo sono stati sottoposti, lo scorso 19 aprile, gli schemi di subingresso; una volta sottoscritti, le Ferrovie dello Stato provvederanno alla formalizzazione del subentro. Quanto alla garanzia del Ministero del tesoro, di cui all'articolo 2-bis della legge n. 95 del 1979, il rappresentante del Governo fa presente che si è in attesa della decisione definitiva della Commissione dell'Unione europea, anche relativamente ad eventuali misure da adottare per la sua compatibilità con il sistema comunitario de-

gli aiuti. Infine, per ciò che attiene alla cassa integrazione guadagni, segnala che risulta essere stato emanato un provvedimento di concessione, adottato ai sensi della legge n. 236 del 1993, concernente il periodo successivo all'assoggettamento ad amministrazione straordinaria.

Il senatore CHERCHI ringrazia preliminarmente il sottosegretario Zanetti e il presidente Carpi per la sollecitudine con la quale è stata svolta l'interrogazione di cui è primo firmatario. Dopo aver fatto presente come molte società del settore versino in gravi difficoltà in seguito al blocco delle commesse - che ha determinato il fallimento o l'amministrazione straordinaria di molti gruppi privati, mentre le aziende pubbliche hanno potuto usufruire di interventi dello Stato - rileva la necessità che si addivenga a un recupero sostanziale delle attività produttive di un gruppo che dispone di strutture tecnologiche di grande pregio. Nonostante le spiegazioni fornite dal rappresentante del Governo, soprattutto in merito alla definizione delle commesse, egli è portato a ritenere che sussistano ancora fondate preoccupazioni circa i tempi di riavvio della produzione, mentre il conseguimento di tale obiettivo in tempi più ravvicinati intendeva appunto rispondere sia a esigenze di carattere sociale sia alla salvaguardia del rilevante patrimonio produttivo esistente. Esprime, poi, alcune preoccupazioni circa la riserva della Commissione dell'Unione europea e chiede se essa attenga a questioni di ordine generale, vale a dire la sua compatibilità con l'articolo 2-bis della «legge Prodi», o se riguardi più specificatamente il caso in esame: al riguardo, rileva l'anomalia della procedura in base alla quale alcuni finanziamenti erogati dalla regione Sicilia debbano essere preventivamente subordinati alla garanzia del Tesoro. Auspica, pertanto, che la persistenza di questa riserva non impedisca il riavvio dell'attività produttiva delle società del gruppo Keller.

In merito alla corresponsione della Cassa integrazione guadagni, fa presente che non sembrano risolte alcune questioni insorte nel periodo precedente l'amministrazione straordinaria. Rileva, infine, che non è stata data spiegazione in merito alla necessità di prevedere che la gestione di aziende in amministrazione straordinaria venga affidata a soggetti dalla provata competenza manageriale, piuttosto che concentrare l'interesse sugli aspetti giuridico-amministrativi della gestione stessa.

La seduta termina alle ore 9,30.

146ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
CARPI*

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MASTROBUONO e ZANETTI, per il commercio con l'estero

D'URSO, per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea RATTI e per la grazia e la giustizia RICCIARDI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario MASTROBUONO risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-00349, 3-00350 e 3-00351; dopo aver dato lettura integrale della delibera con la quale è stata costituita la società Fiera di Milano International tra il gruppo Blenheim e l'ente Fiera di Milano, rileva che l'obiettivo di tale collaborazione consiste nel far convergere sulle fiere milanesi un maggior numero di compratori e una clientela più selezionata. Fa inoltre presente che non si verificherà un trasferimento degli utili dall'ente Fiera di Milano al gruppo Blenheim ma si realizzerà, al contrario, un concreto guadagno per l'ente medesimo, in quanto esso acquisirà, proprio attraverso la *joint venture* appena costituita, un patrimonio di conoscenze che, al momento, esso non possiede. Relativamente, invece, alla questione del cumulo delle cariche in capo al signor Cesare Manfredi, fa presente che non sussiste incompatibilità tra la carica di Presidente della Fiera di Milano e della Fiera Milano International atteso che, al contrario, tale circostanza consente di realizzare notevoli economie. Nei prossimi giorni, peraltro, il collegio dei revisori dei conti, incaricato di effettuare una verifica circa la rispondenza della società costituita con il gruppo Blenheim a principi di economicità di gestione, presenterà una apposita relazione. Circa la natura dell'attività della predetta società, osserva poi che la sua costituzione rientra negli scopi propri dell'ente Fiera di Milano; quest'ultimo possiede soltanto il 22 per cento del capitale sociale dell'Ente Villa Erba e l'inserimento in tale società consentirà di disporre di maggiori spazi per lo svolgimento delle proprie attività. Fa infine presente che il signor Roberto Manfredi ricopre soltanto la carica di membro del consiglio sindacale dell'Ente Villa Erba e che, in base a una recente sentenza, egli è stato assolto dai reati imputatigli, con la motivazione che il fatto ascritto non sussiste.

Il senatore BALLESI si dichiara completamente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo in quanto non risulta essere stato adeguatamente motivato il rapporto di collaborazione instaurato tra la Fiera di Milano e il gruppo Blenheim: questo, per le sue note attività commerciali e di tipo speculativo, apporta turbative alla tradizionale filosofia dell'ente Fiera di Milano. La sua insoddisfazione è ulteriormente motivata dall'assenza di congrue spiegazioni, da parte del Ministero dell'industria, sulle attività speculative della Fiera di Milano in seguito alla costituzione della predetta *joint venture*.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano»

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: rinvio del seguito dell'esame)
(L014 078, C10^a, 0005^a)

Il presidente CARPI propone di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, la proroga per l'espressione del parere sulla nomina in titolo.

I senatori LOMBARDI CERRI e CORMEGNA, nell'auspicare un più approfondito esame delle vicende relative alle operazioni societarie condotte dall'ente Fiera di Milano, si associano alla richiesta del presidente Carpi.

La Commissione unanime, infine, conviene di richiedere al Presidente del Senato la predetta proroga onde acquisire ulteriori elementi di riflessione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Il relatore PAPPALARDO riferisce sul disegno di legge in titolo, sottolineando i ritardi ormai tradizionali registrati dall'Italia nel recepire gli atti normativi dell'Unione europea. Si sofferma analiticamente, quindi, sulle disposizioni contenute negli articoli 19, 35, 36, 37, 38, 39, 42 e 43 che interessano materie di competenza della Commissione. Al riguardo egli prospetta problemi di natura civilistica, specie per quanto concerne la più idonea disciplina delle figure professionali, manifestando altresì la propria contrarietà ove il Governo fosse orientato, nel prosieguo dell'esame di merito, a richiedere al Parlamento una apposita delega di competenza normativa.

In particolare, in merito all'articolo 36, esprime talune perplessità circa il contemperamento fra l'esigenza del Governo di tutelare l'industria italiana e l'imperativo della sicurezza interna e internazionale: pertanto, egli è favorevole a tutte le misure di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, a una più razionale attribuzione delle competenze alle amministrazioni interessate, nonché all'introduzione di controlli più efficaci e severi e a disposizioni sanzionatorie più rigorose. Quanto all'articolo 37, esprime talune perplessità circa la modifica dei criteri di nomina dei rappresentanti dello Stato nel Comitato della Commissione delle Comunità europee. Relativamente all'articolo 42, invece, rileva la genericità dei criteri della delega e l'esclusione della marcatura CE per le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite mentre, in merito all'articolo 43, fa presente che le nuove attribuzioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrebbero comportare un ampliamento di organico. Rileva altresì che, contrariamente agli altri paesi dell'Unione europea, l'accertamento delle frodi comunitarie è affidato alla Guardia di finanza e non ad organismi demilitarizzati.

In merito al preannunciato emendamento del Governo sulla tutela della ceramica artistica e tradizionale e di qualità, domanda quale sia lo strumento più idoneo per addivenire all'omologazione dei nostri prodotti, non ritenendo nè la previsione di un disciplinare nè l'iscrizione in un apposito registro soluzioni tecnicamente sufficienti.

Il senatore TURINI chiede un rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo affinché venga consentito un maggiore approfondimento delle delicate e complesse questioni che esso disciplina.

Il senatore PERIN si associa alla richiesta del senatore TURINI, osservando che soprattutto il recepimento della direttiva «macchine» necessita di maggiori delucidazioni; quanto all'articolo 36, ritiene indispensabile una più incisiva responsabilizzazione dei costruttori dei prodotti ivi disciplinati.

Il senatore FERRARI Karl dichiara che sarebbe interessante acquisire più approfonditi elementi di conoscenza circa i criteri di recepimento delle direttive comunitarie in tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il senatore LOMBARDI CERRI rileva l'estrema importanza rivestita dalla direttiva 89/392/CEE, cosiddetta «direttiva macchine», di cui auspica il rapido recepimento nell'ordinamento italiano, e richiama l'attenzione sull'attinente problema delle macchine usate.

Il sottosegretario RICCIARDI, intervenendo sull'articolo 19, dichiara che il Governo ha presentato nella Commissione di merito un emendamento con il quale si fissano i criteri e i principi della delega al Governo stesso per l'attuazione della direttiva 93/13/CEE; la complessità delle norme e il loro inserimento in una struttura ordinamentale ben configurata e con una specifica terminologia giuridica, quale è quella del codice civile, richiede una particolare attenzione nel tentativo di procedere ad una valida uniformità dei termini adoperati. Dopo aver rilevato l'incongruo inserimento delle proposte di modifica nel libro quinto del codice civile, che disciplina tra l'altro l'attività imprenditoriale, osserva come il mutamento dell'indirizzo del Governo al riguardo sia stato motivato anche dalla esigenza di eliminare quelle improprietà terminologiche conseguenti a traduzioni troppo letterali. Ravvisa, infine, alcune incongruenze nella formulazione delle norme in materia di clausole vessatorie e di azione inibitoria, in specie per ciò che attiene all'accertamento della vessatorietà delle clausole stesse.

Il sottosegretario ZANETTI individua un idoneo criterio per l'omologazione dei prodotti di ceramica artistica e tradizionale nella previsione di un disciplinare-tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico. Quanto all'*iter* di recepimento della «direttiva macchine», dichiara che essa è oggetto di un decreto che dovrebbe essere approvato in tempi assai ravvicinati dal Consiglio dei ministri. Preannuncia, infine, la presentazione di un emendamento nella Commissione affari costituzionali con il quale s'intende eliminare la privativa delle prospezioni petrolifere in Val Padana.

Il sottosegretario D'URSO interviene in merito all'articolo 36 del disegno di legge comunitaria facendo presente che l'intendimento del Governo è proprio quello di snellire i procedimenti per la nomina dei componenti del Comitato consultivo di cui alla legge n. 222 del 1992.

Il presidente CARPI, tenuto conto del calendario dei lavori stabilito dalla Commissione, prospetta la particolare utilità di concludere l'esame del disegno di legge in titolo entro la giornata di domani.

I senatori **TURINI** e **BALDELLI** ribadiscono la necessità di esaminare gli atti comunitari con maggiore approfondimento e, pur prendendo atto della disponibilità manifestata dalla Presidenza, ritengono che sarebbe stato necessario disporre di maggiore tempo.

Il presidente **CARPI**, preso atto di tali osservazioni, propone alla Commissione di dare mandato al relatore Pappalardo di redigere uno schema di parere nei termini emersi nel corso del dibattito.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1995

107^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 10 maggio 1995.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che il provvedimento era stato illustrato, per la parte di competenza della Commissione, dal relatore, senatore De Guidi. Aprendo il dibattito, ritiene di dover fare alcune osservazioni relativamente ad alcune direttive, cui fa riferimento l'articolo 5, comma 3, i cui termini erano stati lasciati cadere. Trattandosi di direttive ormai vecchie, ritiene eccessiva la riapertura di un anno del termine relativo alla loro attuazione e più opportuno invece una riapertura di soli sei mesi, così come è del resto previsto per la direttiva sui cantieri mobili. Relativamente poi alla direttiva 92/57, giudica preferibile sia esplicitata la necessità del parere parlamentare, con il termine dei 40 giorni. Riterrebbe infine opportuno aggiungere un comma 4 all'articolo 5, per apporre un nuovo termine di 6 mesi relativamente alle direttive nn. 89/392 e 91/368 sulla sicurezza in materia di macchine da lavoro, prevedendo al riguardo l'espressione del parere parlamentare.

Propone infine di chiedere alla 1^a Commissione la pubblicazione del parere in allegato alla relazione per l'Assemblea.

Il senatore MANZI chiede chiarimenti relativamente alla questione del lavoro notturno femminile.

Sulla questione il presidente SMURAGLIA propone di inserire altre due osservazioni nel parere, ovvero la precisazione che questa direttiva abbia bisogno di uno specifico atto di recepimento e la necessità dell'espressione di un parere su tale atto da parte del Parlamento.

Il senatore DE LUCA esprime forti perplessità sul comma 2, lettera a), dell'articolo 13, in quanto fonti regolamentari potrebbero abrogare, con questa norma, norme disposte da leggi.

Tali perplessità vengono condivise sia dal RELATORE che dal PRESIDENTE.

Il relatore, senatore DE GUIDI, in aggiunta alle osservazioni svolte nella seduta del 10 maggio, rileva che relativamente all'articolo 15, comma 4, appare necessario prevedere l'obbligo, e non solo la possibilità, di assumere lavoratori disabili mediante specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore De Guidi di redigere un parere favorevole con le osservazioni dallo stesso espresse nel corso dell'illustrazione del provvedimento e con le altre emerse dal dibattito. Conviene quindi sulla proposta del Presidente di chiedere alla 1^a Commissione di pubblicare il parere in allegato alla sua relazione per l'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

(260) DANIELE GALDI: *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

(514) GEI ed altri: *Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili*

(582) PAINI e MARCHINI: *Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»*

(642) CAMO ed altri: *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

(1129) MULAS: *Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale congiunta sui provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta del 9 maggio 1995.

Interviene il senatore TAPPARO, il quale sottolinea come il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto rappresenti un testo molto avanzato sul piano della legislazione in materia di inserimento lavorativo dei disabili e, per certi versi, estremamente innovativo rispetto alla ormai datata legge n. 482 del 1968. I due concetti cardine ai quali la filosofia del provvedimento si ispira, ovvero quello di capacità lavorativa residua e di collocamento mirato, rappresentano un modo nuovo di intendere il rapporto fra *handicap* e lavoro. Ritiene tuttavia che, soprattutto in relazione al collocamento mirato, le norme possano essere ulteriormente migliorate anche in considerazione di esperienze molto avanzate fatte da alcuni enti locali e regioni. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda il concetto di capacità lavorativa residua che può non coincidere con il grado di invalidità; può infatti verificarsi il caso di un inabile dichiarato tale al cento per cento, ma in possesso di una capacità lavorativa residua assai elevata. Ritiene infine che una specifica riflessione vada dedicata all'*handicap* psichico, rispetto al quale le novità nel dibattito medico e scientifico sono costanti.

Il senatore MANZI prende quindi la parola, solo ribadire le proprie preoccupazioni rispetto a quanto indicato nel suo precedente intervento in relazione alle figure burocratiche che dovranno avere il primo approccio con il portatore di *handicap* al fine del suo inserimento lavorativo, sottolineando la necessità che tali soggetti possiedano una specifica preparazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 17 MAGGIO 1995

76^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ALBERTI CASELLATI

Intervengono il ministro della sanità Guzzanti nonchè il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Condorelli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1584) Conversione in legge del decreto-legge 1^a aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

In apertura di seduta, la senatrice MODOLO esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal ministro Guzzanti nei confronti dell'esigenza di assicurare la massima tutela sanitaria ai cittadini extracomunitari clandestinamente soggiornanti nel nostro Paese.

Riprende quindi l'esame del disegno di legge n. 1584, sospeso nella seduta del 16 maggio 1995, nella quale - ricorda il PRESIDENTE - si è svolta la discussione generale sugli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 maggio. Poichè nessun altro chiede di intervenire ella dichiara pertanto chiusa tale fase procedurale.

Il relatore GALLOTTI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2. Sull'emendamento 2.1, egli si rimette alla Commissione, in considerazione dell'ampio contenzioso in atto sulla materia. Sull'emendamento 3.10-bis, egli esprime parere favorevole, suggerendone tuttavia una riformulazione formale. Quanto all'emendamento 3.10-ter, egli esprime parere favorevole a condizione che la parte sostitutiva della lettera g), sulla quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia ritirata in questa sede ed eventualmente ripresentata in Assemblea in una riformulazione che chiarisca che le convenzioni devono essere contenute nei limiti dell'autonomia di bilancio degli Istituti. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 3.10-quater, egli esprime poi parere favorevole sugli

emendamenti 3.10-quinquies e 3.11. Sull'emendamento 3.10-sexies, il parere è contrario, mentre sugli emendamenti 3.1, 3.3 e 3.7 (di identico tenore), in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, egli si rimette alla Commissione. Dopo aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.4 e 3.8 (a loro volta di identico tenore), egli si esprime quindi in senso favorevole agli emendamenti 3.10-septies (in ordine al quale egli chiede peraltro chiarimenti al Governo) e 3.10-octies. In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, egli invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.2, 3.9 e 3.5 (di identico tenore). Sull'emendamento 3.10-novies, il parere è favorevole, così come sull'emendamento 3.10-decies, tranne che per la seconda parte della lettera *l-bis*) e per la parte relativa alla lettera *l-quinquies*), sulla quale la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario e che egli invita a ritirare in questa sede ai fini di una eventuale riformulazione per l'Assemblea. Dopo essersi rimesso alla Commissione sull'emendamento 3.6, che egli dichiara di aver sottoscritto ai fini di evitarne la decadenza per assenza del proponente, egli esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 4.2 (di identico tenore all'emendamento 4.3), del quale è primo firmatario, riformulandolo nel senso di introdurre, al comma 1 dell'emendamento, le parole «di guardia medica» dopo le parole «utilizzano i medici». Sull'emendamento 4.1, il parere è in linea di massima favorevole, anche se tale proposta emendativa risulterebbe preclusa in caso di approvazione dell'emendamento 4.2. Il relatore esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 4.0.1 (identico al 4.0.2), 5.1, 5.2 e 5.3. Egli ricorda peraltro che all'emendamento 5.3 è stato presentato un sub-emendamento (5.3/1), sul quale la Commissione bilancio non si è ancora espressa e che pertanto egli invita i presentatori a ritirare. Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 7.1, egli esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 7.2 e 7.3. Sull'emendamento 8.15 il parere è contrario, mentre è favorevole sull'emendamento 8.16, al quale la senatrice MODOLO dichiara di apporre la propria firma. Il relatore esprime poi parere contrario sull'emendamento 8.3 e favorevole sugli emendamenti 8.18 (a condizione che esso venga ricollocato al comma 4 anzichè al comma 3) e 8.9 - che il senatore GREGORELLI fa proprio al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente - (a condizione che le parole «in posizione apicale dell'area dell'igiene e sanità pubblica» siano sostituite dalle altre «di cui al comma 3»). Il relatore si rimette poi alla Commissione sull'emendamento 8.12 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.8, 8.1, 8.4 (identico all'8.2) e 8.11. Sull'emendamento 8.6 il parere è invece contrario mentre, quanto all'emendamento 8.7, egli invita i presentatori a ritirarlo in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. Egli esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 8.13, 8.14 (che invita tuttavia il presentatore a riformulare) e 8.10 (in ordine al quale chiede al Governo chiarimenti interpretativi sul valore delle idoneità già conseguite). Dopo essersi rimesso alla Commissione sull'emendamento 8.17, il relatore invita poi ad una attenta riflessione sull'emendamento 8.0.1 (di tenore analogo all'8.0.7), a suo avviso meritevole di approvazione nonostante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. Quanto all'emendamento 8.0.2, il parere è invece contrario in quanto esso rappresenta una riforma sostanziale del decreto legislativo n. 502 del 1992 e

successive modificazioni, che non appare opportuno affrontare in questa sede. Dopo essersi rimesso alla Commissione sugli emendamenti 8.0.4 (di tenore pressochè analogo all'8.0.6) e 8.0.3 (di identico tenore all'ultimo comma dell'emendamento 8.0.4), egli esprime infine parere contrario sugli emendamenti 8.0.5 (in considerazione del concomitante esame della materia da parte dell'altro ramo del Parlamento) e 10.1.

Il ministro GUZZANTI esprime a sua volta parere contrario sugli emendamenti 1.1 (in ordine al quale ricorda le argomentazioni svolte nella seduta di ieri), 1.2, 2.1 e 3.10-bis (che a suo giudizio non è necessario). Quanto all'emendamento 3.10-ter, il parere è favorevole sulle parti relative alle lettere *a*), *g-bis*) (a condizione che la disposizione in essa contenuta sia armonizzata con i protocolli previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni) ed *h*); il parere è invece contrario sulle parti relative alle lettere *f*) e *g*) (in ordine alla quale egli si associa alle considerazioni del relatore, auspicando altresì che un'eventuale riformulazione per l'Assemblea contempli anche la precisazione che gli oneri delle convenzioni debbono essere a carico dell'ente convenzionato). Sull'emendamento 3.10-quater, il parere è favorevole, a condizione che le parole «di concerto con le regioni» siano sostituite dalle seguenti «sentita la regione interessata». Quanto all'emendamento 3.10-quinquies, il Ministro esprime parere contrario ritenendo che esso rappresenti una anticipazione del regolamento previsto dal decreto legislativo n. 269 del 1993. Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 3.11 e 3.10-sexies, il Ministro si rimette quindi alla Commissione sugli emendamenti 3.1, 3.3 e 3.7 (di identico tenore). Sugli emendamenti 3.4 e 3.8 (anch'essi di identico tenore) il parere è contrario. Sull'emendamento 3.10-septies, il Ministro esprime un parere in linea di massima favorevole, pur ritenendo che esso dovrebbe essere riformulato nel senso di considerare anche alcune figure professionali atipiche operanti presso gli Istituti. Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 3.10-octies, egli si rimette quindi alla Commissione sugli emendamenti 3.2, 3.9 e 3.5 (di identico tenore) ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.10-novies. Quanto all'emendamento 3.10-decies, il Ministro si associa alle considerazioni del relatore. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 3.6, egli esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 4.2 (pressochè identico al 4.3), nel testo riformulato dal relatore, a condizione che siano soppressi l'ultimo periodo del comma 1 e il comma 3 e che il comma 4 sia riformulato. Il parere è poi contrario sull'emendamento 4.1, mentre è favorevole sugli emendamenti 4.0.1 (identico al 4.0.2), 5.1, 5.2 e 5.3 (tranne che per il primo periodo). Sul subemendamento 5.3/1, sul quale la Commissione bilancio non si è ancora espressa, il parere è comunque in linea di massima favorevole. Il Ministro si esprime invece in senso contrario sugli emendamenti 6.1 e 7.1, in senso favorevole sull'emendamento 7.2 e nuovamente in senso contrario sugli emendamenti 7.3 e 8.15. Quanto all'emendamento 8.16, egli si rimette alla Commissione. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 8.3 e favorevole sull'emendamento 8.18, egli si dichiara poi favorevole anche all'emendamento 8.9, a condizione che esso sia riformulato nel senso di sostituire le parole: «negli organici di personale» con le altre: «di candidati». Sull'emendamento 8.12, egli si rimette alla Commissione. Egli esprime poi parere contrario sull'emenda-

mento 8.8 e favorevole sugli emendamenti 8.1 e 8.4 (identico all'8.2). Sull'emendamento 8.11, il parere è invece contrario. Quanto all'emendamento 8.6, il parere è favorevole a condizione che le parole da «siano state concluse» fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti «siano iniziate le prove d'esame». Il Ministro esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 8.7, 8.13, 8.14, 8.10 e 8.17 (a condizione che la portata dell'emendamento sia estesa ai direttori amministrativi e sanitari e che il trattenimento in servizio sia preceduto da una verifica dell'attività svolta).

Sull'interpretazione dell'emendamento 8.17 si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori DIONISI, DI ORIO, PEPE e CAMPUS, nonché il ministro GUZZANTI.

Sugli emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 8, sulla maggior parte dei quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, il ministro GUZZANTI dichiara di rimettersi alla Commissione precisando tuttavia, con riferimento agli emendamenti 8.0.1 e 8.0.7, che il problema degli aiuti ospedalieri merita una particolare attenzione dal momento che da molti anni non sono stati fatti più concorsi per tale qualifica. Al fine di conferire loro una sistemazione definitiva, si potrebbero porre alcune limitazioni fondamentali agli inquadramenti quali ad esempio l'essere stati titolari di un incarico formalizzato, nonché evitare immissioni dirette in ruolo a favore di verifiche prodromiche a contratti quinquennali. Il Ministro esprime infine parere contrario sull'emendamento 10.1.

In considerazione del protrarsi dei lavori, che ha già determinato un forte ritardo dell'inizio della riunione del comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge nn. 116, 1070, 1394, 1501 e 1550, convocato per le 16,30, il PRESIDENTE, dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori nel quale intervengono i senatori GREGORELLI e MANARA, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C12*, 0014*)*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, alle ore 15,30, è integrato con lo svolgimento delle interrogazioni n. 3-00648 della senatrice Molinari e n. 3-00635 del senatore Smuraglia.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1995

131ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vozi e per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1685) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Replica agli intervenuti nella discussione generale il relatore FANTE, che lamenta l'inopportunità in linea di principio di emendamenti non strettamente omogenei rispetto al contenuto dei decreti-legge: proprio la vicenda parlamentare dei provvedimenti urgenti per Venezia e Chioggia, che registra oltre un anno di reiterazioni, dimostra come al nucleo essenziale delle norme degli articoli 1 e 2 si siano via via aggiunte ulteriori previsioni normative, che hanno pregiudicato la celere conversione del decreto-legge; in tali casi sarebbe invece opportuno demandare ad un testo unico la redazione di un *corpus* normativo per gli interventi che riguardano un oggetto delimitato; ed è questo il caso delle misure di salvaguardia della laguna veneta.

Concorda poi con gli interventi che hanno evidenziato la necessità di contenere eventuali emendamenti allo stretto necessario, in modo da consentire una terza lettura della Camera dei deputati entro il termine costituzionale di sessanta giorni. Il testo in esame rappresenta infatti un buon compromesso, che ha ricevuto il voto favorevole della stragrande

maggioranza dell'Assemblea della Camera dei deputati: le modifiche apportate, lungi dall'operare lo stravolgimento lamentato da taluno, recepiscono proposte lungamente esaminate in Parlamento, rispetto alle quali i Gruppi dei due rami del Parlamento hanno spesso raggiunto un concerto in via informale.

Riconosce peraltro che l'estrazione degli idrocarburi rappresenta un grave elemento di rischio per l'Alto Adriatico: tre ordini del giorno adottati all'unanimità dal Consiglio comunale di Venezia, una proposta di legge presentata dal Consiglio regionale del Veneto e studi di autorevoli istituti scientifici confermano tale valutazione, alla quale si aggiunge anche l'effetto inquinante dell'ecosistema deltizio padano del cuneo salino prodotto dalla subsidenza costiera. Anche la modifica introdotta in Assemblea alla Camera, sulla zona portuale di Venezia, appare suscettibile di miglioramento, in quanto tra le manifatture interessate sono erroneamente individuate anche aree non demaniali; quanto alla proposta di acquisire la manifattura tabacchi, valuterà la sua opportunità alla luce dei chiarimenti che il rappresentante del Governo offrirà in sede di replica, nonchè dell'audizione di rappresentanti del comune di Venezia che verrà effettuata questo pomeriggio in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Si passa quindi alle repliche dei rappresentanti del Governo.

Il sottosegretario STELLA RICHTER assicura che il Governo è fortemente interessato alla conclusione dell'*iter* del provvedimento, pur giudicando necessaria una terza lettura presso la Camera dei deputati limitatamente alla soppressione dell'articolo 6-bis; preannuncia pertanto la presentazione di apposito emendamento. In riferimento al problema della subsidenza, sarebbe opportuno affrontarlo sulla base di dati scientifici certi: a tal fine il Governo è disposto ad accogliere un ordine del giorno.

Il sottosegretario VOZZI interviene per precisare che il trasferimento della manifattura tabacchi agli uffici giudiziari è stato già oggetto alla Camera dei deputati di un ordine del giorno, con cui il Governo si è impegnato ad operare nella direzione indicata, mentre l'approvazione di un emendamento potrebbe avere una ricaduta immediata su un'attività produttiva ancora in corso, che occupa attualmente 170 operai.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,50.

132ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

RONCHI

indi del Presidente

BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vozzi, per i lavori pubblici Stella Richter, per gli interni Caramazza e per la protezione civile Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1685) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente RONCHI dà conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente. In merito al parere contrario, in esso contenuto, sul comma 6-bis dell'articolo 3, il sottosegretario VOZZI dichiara che il Governo non ravvisa nella norma alcun maggior onere per le finanze pubbliche: auspica pertanto che, prima della discussione in Assemblea, la 5ª Commissione riformuli tale parere.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge. Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1, si passa a quelli riferiti all'articolo 1-bis.

Il presidente RONCHI illustra gli emendamenti 1-bis. 1, 1-bis 2 e 1-bis 3.

Il senatore PERUZZA illustra l'emendamento 1-bis 4.

Il relatore FANTE si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1-bis. 1 e 1-bis. 4; si dichiara invece contrario all'emendamento 1-bis. 2, mentre è favorevole all'emendamento 1-bis. 3.

Il sottosegretario STELLA RICHTER si dichiara favorevole agli emendamenti 1-bis 1 e 1-bis 3, mentre si rimette sugli emendamenti 1-bis 2 e 1-bis 4.

Il senatore FARDIN dichiara voto contrario all'emendamento 1-bis 1, esprimendo il timore che un accentuato intervento emendativo pregiudichi la conversione del decreto-legge.

Il senatore CARCARINO e il senatore PERUZZA dichiarano voto favorevole sull'emendamento 1-bis. 1 che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Dopo che l'emendamento 1-bis.2 è stato respinto dalla Commissione, risultano accolti, con separate votazioni, gli emendamenti 1-bis.3 e 1-bis.4.

Si passa agli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 2.

Il senatore RONCHI illustra gli emendamenti 2.0.9 e 2.0.12.

Il senatore FABRIS illustra l'emendamento 2.0.10.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 2.0.11, 2.0.1, 2.0.6 e 2.0.7.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 2.0.5, 2.0.3 e 2.0.4; propone altresì di accantonare l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, al termine dell'esame degli altri emendamenti.

Il senatore FARDIN dà per illustrato l'emendamento 2.0.2.

Il senatore PERUZZA illustra l'emendamento 2.0.8, così come il senatore PAROLA illustra l'emendamento 2.0.13.

Il senatore LASAGNA illustra l'emendamento 2.0.14, così come il senatore SURIAN illustra l'emendamento 2.0.15.

Il sottosegretario STELLA RICHTER si dichiara contrario a tutti gli emendamenti aggiuntivi testè illustrati, nonchè ad eventuali loro riformulazioni, adducendo motivi di metodo e di merito: la sospensione richiesta è un provvedimento amministrativo, per cui la norma di rango primario proposta sconfinerebbe nell'ambito proprio dell'amministrazione attiva; un equilibrato temperamento degli interessi ambientali ed industriali sarebbe preferibile rispetto al sacrificio dell'una esigenza rispetto all'altra, tanto più alla luce dell'incidenza economica dell'attività estrattiva di metano in Adriatico e del pericolo di razionamento che deriverebbe per la distribuzione di energia elettrica. Ad una domanda del senatore SURIAN, il Sottosegretario precisa che tale ultimo pericolo è stato sottolineato dal ministro Clò nell'Assemblea del Senato in occasione della discussione della precedente reiterazione del decreto oggi in esame.

Non facendosi osservazioni contrarie, il presidente **BRAMBILLA** dispone l'accantonamento degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Il senatore **PERUZZA** illustra l'emendamento 3.1, così come il senatore **CARCARINO** illustra gli emendamenti 3.2 e 3.4.

Il senatore **RONCHI** illustra gli emendamenti 3.3 e 3.5.

Il senatore **FABRIS** si riserva di presentare in Assemblea proposte di riformulazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore **FANTE** esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario **STELLA RICHTER** si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.1 e 3.2, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 3.1 e 3.2, di contenuto identico; vengono conseguentemente ritirati gli emendamenti 3.3 e 3.4.

La Commissione respinge poi l'emendamento 3.5.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 4, si passa a quelli riferiti all'articolo 5.

Il senatore **FABRIS** illustra l'emendamento 5.1, così come il senatore **CARCARINO** illustra gli emendamenti 5.2 e 5.4.

Il senatore **PERUZZA** ritira gli emendamenti 5.3 e 5.5.

Il relatore **FANTE** esprime parere favorevole agli emendamenti 5.1 e 5.4; è invece contrario all'emendamento 5.2.

Il sottosegretario **VOZZI** si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.1; si dichiara invece favorevole all'emendamento 5.4, mentre sull'emendamento 5.2 condiziona il parere favorevole ad una riformulazione, che il senatore **CARCARINO** accoglie conseguentemente.

Il senatore **SPECCHIA** ed il senatore **GRIPPALDI** dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 5.4; il senatore **FARDIN** dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 5.2 e 5.4.

La Commissione accoglie a maggioranza l'emendamento 5.1; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.2 (nuovo testo) e 5.3.

La Commissione accoglie l'emendamento 5.4.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

In considerazione delle possibili implicazioni finanziarie degli emendamenti 6.1 e 6.3 e dell'impossibilità di sottoporli alla 5^a Commissione in tempi così ristretti, il presidente BRAMBILLA invita i proponenti a ritirare gli emendamenti ripresentandoli in Assemblea: il sottosegretario STELLA RICHTER ed il senatore RONCHI accolgono l'invito, preannunciandone comunque la ripresentazione.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 6.2.

Previo parere favorevole del relatore FANTE e contrario del sottosegretario STELLA RICHTER, l'emendamento 6.2 è accolto dalla Commissione.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 6-bis.

Il sottosegretario STELLA RICHTER illustra l'emendamento 6-bis.1, sul quale il relatore FANTE esprime parere contrario.

Previe dichiarazioni di voto contrario dei senatori FABRIS, CARCARINO, PERUZZA, SPECCHIA e LASAGNA, l'emendamento 6-bis.1 è respinto dalla Commissione.

Il presidente BRAMBILLA sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 16,45, riprende alle ore 17,15.

Si riprende con l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Il senatore RONCHI, dopo aver ritirato gli emendamenti 2.0.9 e 2.0.12, presenta ed illustra l'emendamento 2.0.16, che rappresenta un punto di mediazione suscettibile di raccogliere i più ampi consensi anche in Assemblea.

Il senatore FABRIS ritira l'emendamento 2.0.10, così come il senatore CARCARINO ritira gli emendamenti 2.0.11, 2.0.1, 2.0.6 e 2.0.7.

Il senatore SPECCHIA ritira gli emendamenti 2.0.5, 2.0.3 e 2.0.4, così come il senatore FARDIN ritira l'emendamento 2.0.2.

Il senatore PERUZZA ritira l'emendamento 2.0.8, così come il senatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 2.0.13.

Il senatore LASAGNA ritira l'emendamento 2.0.14, così come il senatore CRESCENZIO ritira l'emendamento 2.0.15.

Il relatore FANTE giudica opportuno accogliere, in una prospettiva federalista, i suggerimenti formulati dalla regione Veneto e contenuti negli emendamenti 2.0.9 e 2.0.11: la stessa valutazione di impatto ambientale potrebbe risentire delle ricerche compiute dall'AGIP, sostanzialmente tranquillizzanti circa le ricadute delle estrazioni metanifere sull'ecosistema costiero. Preso però atto della volontà della grande mag-

gioranza della Commissione di convergere su un testo di mediazione, ritirando gli emendamenti già presentati, il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.16.

Dichiarano voto favorevole sull'emendamento 2.0.16 i senatori RONCHI, CARCARINO, FARDIN PERUZZA, SPECCHIA, GIOVANELLI e SURIAN; il senatore FABRIS, esprimendo preferenza per una norma di divieto, annuncia la propria astensione, pur precisando che in Assemblea il suo Gruppo non ostacolerà l'approvazione della formulazione di compromesso raggiunta in Commissione.

La Commissione accoglie l'emendamento 2.0.16.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Fante a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti testè accolti, autorizzandolo alle modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie; gli conferisce altresì mandato a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

(1657) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994

(773) MATTEJA ed altri: Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 10 maggio scorso, dopo lo svolgimento della relazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GIOVANELLI concorda con le indicazioni del relatore, auspicando la presentazione da parte sua di emendamenti al testo del decreto-legge che recepiscano il contenuto del disegno di legge n. 773. Al riguardo ricorda come il primo decreto relativo all'alluvione del novembre 1994 prevedeva in origine l'utilizzazione di risorse già stanziata per far fronte ai danni verificatisi nelle precedenti alluvioni; nello stesso decreto in esame è prevista una riallocazione di risorse, non è quindi da escludersi che si possa prevedere in sede di conversione del medesimo decreto un'ulteriore riallocazione tra le regioni da esso interessate. Il problema si presenta più delicato con riferimento alle regioni interessate dalle alluvioni del 1992 e 1993 e non comprese nel decreto. Ricorda comunque che in occasione dell'esame del decreto-legge n. 328 del 1994 emendamenti presentati con l'intento di sopperire a tali esigenze furono ritirati per consentire una rapida conversione dello stesso, e fu adottato un ordine del giorno accolto dal Governo contenente l'impegno a far fronte ai danni verificatisi reperendo le necessarie risorse finanziarie.

Il senatore CARCARINO nel sottolineare come la prevista audizione dei rappresentanti delle regioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi costituisca un'importante occasione per effettuare le necessarie verifiche, ricorda che nella precedente seduta si sia

svolta una breve discussione da cui è scaturito l'intento di proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. Chiede quindi al rappresentante del Governo chiarimenti circa gli eventi alluvionali interessati dal decreto-legge, posto che alcuni di quelli recentemente verificatisi gli sembrano essere rimasti esclusi.

Non essendovi altri interventi il presidente BRAMBILLA dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore MATTEJA svolge alcune considerazioni sul disegno di legge n. 773 a sua firma che per alcuni aspetti potrebbe essere non più attuale; si riserva quindi di effettuare valutazioni più approfondite e di formulare le proprie proposte emendative dopo la prevista audizione delle regioni in Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Il sottosegretario CARAMAZZA precisa che il decreto-legge interessa due gruppi di interventi, relativi rispettivamente all'alluvione del 1993 e a quella del 1994. Detti interventi hanno in comune la caratteristica di non dar luogo a nuovi stanziamenti ma di attingere le proprie risorse attraverso riallocazioni interne. Il disegno di legge n. 773, comporta invece vere e proprie nuove erogazioni, per le quali occorrerebbe trovare una copertura diversa da quella ivi prevista, da ritenersi non pertinente in quanto fa ricorso a fondi destinati ad altre finalità. Nel precisare che non esiste una pregiudiziale chiusura da parte del Governo, informa tuttavia che si va delineando in seno alla 5ª Commissione permanente una posizione interlocutoria per quanto riguarda il decreto e tendenzialmente negativa riguardo al disegno di legge, con la conseguenza, quindi, che la prevista integrazione del testo dell'uno con quello dell'altro potrebbe determinare un ritardo nella conversione del decreto stesso. L'atteggiamento del Governo non può che essere sfavorevole ad ogni ipotesi che comporti una decelerazione dell'iter del decreto.

Il presidente BRAMBILLA propone quindi che venga assunto a testo base il testo del decreto-legge, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 23 maggio alle ore 18.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1685**Art. 1-bis.**

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza”».

1-bis.1

RONCHI, FALQUI

Al comma 5, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: «situati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «del comprensorio il cui ambito è definito dal comma 4, dell'articolo 3 della legge regionale del Veneto 27 febbraio 1990, n. 17».

1-bis.2

RONCHI, FALQUI

Al comma 5, al capoverso, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

1-bis.3

RONCHI, FALQUI

Al comma 7, capoverso, aggiungere, in fine, dopo le parole: «Punta Sabbioni» le parole: «e di Sant'Erasmo».

1-bis.4

PERUZZA

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di evitare ulteriori fenomeni di subsidenza, sono vietate la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nel territorio compreso all'interno della linea di conterminazione della laguna di Ve-

nezia, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 febbraio 1990, e nel territorio della provincia di Rovigo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono altresì vietate nel tratto di mare esteso per dodici miglia marine dalla linea di costa e compreso tra la foce del fiume Tagliamento e la foce del ramo di Goro del fiume Po.

Art. 2-ter.

1. Nel tratto di mare territoriale compreso fra il limite delle dodici miglia marine dalla costa di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis, e il limite del confine concordato dalla piattaforma continentale italiana, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 526, alle istanze di permesso di prospezione, di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione, presentate anche prima della data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

2. Per la pronuncia di compatibilità ambientale prevista dalle disposizioni richiamate al comma 1, finalizzata prioritariamente alla valutazione dell'entità della subsidenza e della sua estensione effettiva, la commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrata da due rappresentanti della regione Veneto designati dalla giunta regionale.

3. Ai permessi di ricerca rilasciati nel tratto di mare territoriale individuato nel comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9».

2.0.9

RONCHI, FALQUI

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di evitare ulteriori fenomeni di subsidenza, sono vietate la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nel territorio compreso all'interno della linea di conterminazione della laguna di Venezia, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 febbraio 1990, e nel territorio della provincia di Rovigo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono altresì vietate nel tratto di mare esteso per dodici miglia marine dalla linea di costa e compreso tra la foce del fiume Tagliamento e la foce del ramo di Goro del fiume Po.

Art. 2-ter.

1. Nel tratto di mare territoriale compreso fra il limite delle dodici miglia marine dalla costa di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis, e il limite del confine concordato dalla piattaforma continentale italiana, si appli-

cano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, alle istanze di permesso di prospezione, di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione, presentate anche prima della data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

2. Per la pronuncia di compatibilità ambientale prevista dalle disposizioni richiamate al comma 1, finalizzata prioritariamente alla valutazione dell'entità della subsidenza e della sua estensione effettiva, la commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrata da due rappresentanti della regione Veneto designati dalla giunta regionale.

3. Ai permessi di ricerca rilasciati nel tratto di mare territoriale individuato nel comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9».

2.0.11

CARCARINO

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di evitare ulteriori fenomeni di subsidenza, sono vietate la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nel territorio compreso all'interno della linea di conterminazione della laguna di Venezia, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 febbraio 1990, e nel territorio della provincia di Rovigo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono altresì vietate nelle acque territoriali comprensive la foce del fiume Tagliamento e la foce del ramo di Goro del fiume Po.

Art. 2-ter.

1. Nel tratto di mare territoriale di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis, e il limite del confine concordato dalla piattaforma continentale italiana, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, alle istanze di permesso di prospezione, di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione, presentate anche prima della data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

2. Per la pronuncia di compatibilità ambientale prevista dalle disposizioni richiamate al comma 1, finalizzata prioritariamente alla valutazione dell'entità della subsidenza e della sua estensione effettiva, la commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrata da due rappresentanti della regione Veneto designati dalla giunta regionale.

3. Ai permessi di ricerca rilasciati nel tratto di mare territoriale individuato nel comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9».

2.0.10

FABRIS

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di evitare il ripetersi di fenomeni di subsidenza è vietata l'estrazione di idrocarburi o gas nel raggio di dodici miglia dalla costa della regione Veneto».

2.0.5

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, DANIELI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di evitare ulteriori fenomeni di subsidenza, è vietata l'estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi dal sottosuolo delle acque territoriali prospicienti la costa adriatica a nord del parallelo passante per il faro della foce del Po di Goro».

2.0.1

CARCARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di evitare ulteriori fenomeni di subsidenza, sono vietate la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nel territorio compreso all'interno della linea di conterminazione della laguna di Venezia, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 febbraio 1990, e nel territorio della provincia di Rovigo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono altresì vietate nel tratto di mare esteso per dodici miglia marine dalla linea di costa e compreso tra la foce del fiume Tagliamento e la foce del ramo di Goro del fiume Po».

2.0.6

CARCARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di prevenire i possibili fenomeni di subsidenza sono sospese le attività di ricerca, di perforazione e di estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi dal sottosuolo delle acque prospicienti la costa adriatica a nord del parallelo passante per il faro della foce del Po di Goro. Le attività potranno essere riprese al di fuori di una fascia costiera di 12 miglia prospiciente la laguna veneta previo decreto autorizzativo del Ministero dell'Ambiente, in accordo con la Regione Veneto, da rilasciarsi dopo l'espletamento delle procedure della valutazione di impatto ambientale».

2.0.2

FARDIN

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di evitare il ripetersi di fenomeni di subsidenza è sospesa l'estrazione di idrocarburi e gas al largo della costa della regione Veneto fino al 31 maggio 1996. Il Ministero dell'Ambiente di concerto con la Regione Veneto, verificherà l'esistenza dei fenomeni di abbassamento del suolo e di pericoli sismici collegati all'estrazione di idrocarburi e gas».

2.0.3

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, DANIELI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di prevenire e di evitare ulteriori fenomeni di subsidenza sono assoggettate alla valutazione di impatto ambientale le attività di perforazione e di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi dal sottosuolo delle acque prospicienti la costa adriatica a nord del parallelo passante per il faro della foce del Po di Goro. In attesa dell'attivazione della valutazione di impatto ambientale le attività di estrazione già operative sono sospese nelle condizioni di massima sicurezza».

2.0.7

CARCARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di prevenire e di evitare ulteriori fenomeni di subsidenza sono assoggettate alla valutazione di impatto ambientale tutte le perforazioni e tutte le coltivazioni di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi dal sottosuolo delle acque prospicienti la costa adriatica a nord del parallelo passante per il faro della foce del Po di Goro. In attesa dell'espletamento delle procedure della valutazione di impatto ambientale sono sospese tutte le attività di estrazione nelle condizioni di massima sicurezza.

2. Per la pronuncia di compatibilità ambientale, finalizzata prioritariamente alla valutazione dell'entità della subsidenza e della sua estensione effettiva, la commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrata da due rappresentanti della regione Veneto, eletti dal Consiglio regionale»

2.0.8

PERUZZA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Ministro dell'Ambiente d'intesa con la Regione Veneto, in particolare al fine di prevenire e di evitare ulteriori fenomeni di subsidenza, sottopone ad una valutazione di impatto ambientale i progetti e le attività di perforazione e di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare esteso per 12 miglia marine dalla linea di costa e compreso fra la foce del fiume Tagliamento e la foce del ramo di Goro del fiume Po. In attesa dell'espletamento di tale valutazione di impatto ambientale le attività suddette sono sospese e sono poste in condizioni di massima sicurezza, e potranno riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la Regione Veneto, escluda che tali attività possano provocare o contribuire a fenomeni di subsidenza».

2.0.12

RONCHI, FALQUI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Tutte le attività di perforazione e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nel sottosuolo del tratto di mare esteso per 12 miglia marine dalla linea della costa compresa tra la foce del Tagliamento e la foce del ramo di Goro del fiume Po sono sospese fino al 31 dicembre 1995. Entro questa data il Ministro dell'ambiente, sentita la regione Veneto, provvede con proprio decreto a definire limiti e condizioni di tali attività, ai fini di prevenire ulteriori fenomeni di subsidenza, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale».

2.0.13

GIOVANELLI, DONISE, PAROLA, SICA, BRUNO
GANERI, STANISCIÀ

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di evitare il ripetersi di fenomeni di subsidenza, per procedere all'estrazione di idrocarburi e gas al largo della costa della regione Veneto è necessario il preventivo parere favorevole rilasciato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con la regione Veneto».

2.0.4

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, DANIELI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le estrazioni di idrocarburi progettate al largo dell'area prospiciente la laguna veneta, di Chioggia e del Po, in quanto pongono a rischio la stessa stabilità della città di Venezia, di Chioggia e Delta del Po (Polesine), sono autorizzate, dopo relativo controllo di valutazione di impatto ambientale, oltre un arco di potenziale pericolo di subsidenza di 60 chilometri dalla costa italiana. Nel caso di estrazione oltre questo limite, le società autorizzate all'estrazione stessa rimangono responsabili di eventuali danni subiti dall'ambiente sia come possibile subsidenza che inquinamento marino, senza limite nel tempo, e con relativa copertura assicurativa».

2.0.14

LASAGNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le estrazioni di idrocarburi al largo della costa Alto Adriatico sono vincolate ad un progetto di valutazione di impatto ambientale specificatamente in ordine al fenomeno della subsidenza, all'autorizzazione del Ministero dell'ambiente di concerto con la Regione Veneto ed all'impegno da parte della società concessionaria di ripristinare il territorio a fronte di eventuali squilibri idrogeologici».

2.0.15

SURIAN, CRESCENZIO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di perforazione e di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza».

2.0.16

RONCHI, PERUZZA, CRESCENZIO, SURIAN, FARDIN, CARCARINO, SPECCHIA, MATTEJA, GIOVANELLI

Art. 3.

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessità" sono sostituite dalle parole: "accertate necessità"».

3.1

PERUZZA

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessità" sono sostituite dalle seguenti: "accertate necessità"».

3.2

CARCARINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessità" sono sostituite dalle seguenti: "accertate necessità"».

«1-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accetamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile"».

3.3

RONCHI, FALQUI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dall'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accetamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile"».

3.4

CARCARINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Nel caso di trasferimento di beni immobili ad uso residenziale non locati, il comune competente ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione sugli stessi. A tal fine qualsiasi contratto oneroso avente per oggetto il trasferimento della proprietà di uno o più beni immobili siti nel territorio di cui al comma 1, deve essere comunicato, entro trenta giorni dalla data di stipulazione, al sindaco del comune competente per territorio. Il diritto di prelazione di cui al presente comma è esercitato dal comune nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto contenente il contratto, mediante comunicazione da farsi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, sia al venditore che al compratore. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai proprietari, il comune è tenuto ad emettere a favore degli aventi diritto mandato di pagamento della somma corrispondente al prezzo dovuto».

3.5

RONCHI, FALQUI

Art. 5.

Sopprimere il comma 2-quinquies.

5.1

FABRIS

Al comma 2-quinquies, sostituire il capoverso con il seguente:

«2-bis. Il compendio demaniale denominato "Ex scalo di S. Marta e di S. Basilio" per una parte è trasferito in proprietà al Comune di Venezia per essere destinato anche alle finalità di cui al comma 2 ed alle funzioni urbane di residenza e servizi, garantendo la possibilità di attracco alla banchina delle navi passeggeri, nonchè di carico e scarico dei viaggiatori, fino a quando l'autorità portuale lo riterrà necessario; per le restanti parti è assegnato alle Università veneziane in concessione perpetua ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4. Con successiva convenzione lo Stato, l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Istituto Universitario di architettura di Venezia ed il Comune di Venezia individuano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i mappali da assegnare a ciascuno dei destinatari ed il prezzo del trasferimento in proprietà, per il cui pagamento potranno essere utilizzate le somme assegnate al Comune per le finalità sopra indicate. La convenzione è approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione».

5.2

CARCARINO, PERUZZA

Al comma 2-quinquies, sostituire il capoverso con il seguente:

«2-bis. Il compendio demaniale denominato "Ex scalo di S. Marta e di S. Basilio" per una parte è trasferito in proprietà al Comune di Venezia per essere destinato anche alle finalità di cui al comma 2 ed alle funzioni urbane di residenza e servizi, garantendo la possibilità di attracco alla banchina delle navi passeggeri, nonchè di carico e scarico dei viaggiatori, fino a quando l'autorità portuale lo riterrà necessario; per le restanti parti è assegnato alle Università veneziane in concessione perpetua ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4. Con successiva convenzione lo Stato, l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Istituto Universitario di architettura di Venezia ed il Comune di Venezia individuano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i mappali da assegnare a ciascuno dei destinatari ed il prezzo del trasferimento in proprietà, in misura corrispondente alla valutazione dell'ufficio tecnico erariale, per il cui pagamento potranno essere utilizzate le somme assegnate al Comune per le finalità sopra indicate. La convenzione è approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione».

5.2 (Nuovo testo)

CARCARINO, PERUZZA

Al comma 2-quinquies, capoverso, nel primo periodo, sopprimere il mappale «2650» e sostituire le parole: «un corrispettivo fissato dall'ufficio tecnico erariale» con le parole: «un corrispettivo determinato sulla base della valutazione dell'ufficio tecnico erariale».

Sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Con successiva convenzione lo Stato, l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Istituto universitario di architettura di Venezia ed il Comune di Venezia determinano, entro tre mesi, i mappali da assegnare a ciascuno dei destinatari, nonchè i tempi e i modi del trasferimento del possesso, la somma dovuta dal comune di Venezia e le relative modalità di pagamento».

5.3

PERUZZA

Dopo il comma 2-quinquies, inserire il seguente:

«2-sexies. Per soddisfare le esigenze degli Uffici giudiziari, il complesso immobiliare Manifattura tabacchi di proprietà dello Stato è trasferito in proprietà al Comune di Venezia sulla base del corrispettivo, da devolversi all'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale. La consegna materiale dell'immobile è subordinata alla cessazione dell'attività produttiva in corso. L'Amministrazione comunale di Venezia provvederà a sue spese, nel termine ulteriore di due anni, alla necessaria ristrutturazione e alla consegna dell'immobile all'Amministrazione della giustizia, con contestuale restituzione da parte di quest'ultima al Demanio degli immobili denominati Fabbriche nuove e Fabbriche vecchie di Rialto, attualmente destinati a uffici giudiziari».

5.4

CARCARINO, PERUZZA, FABRIS

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente comma:

«2-sexies. Il complesso immobiliare Manifattura Tabacchi di proprietà dell'Azienda Autonoma dei Monopoli dello Stato sarà trasferito, a dismissione avvenuta, in proprietà al Comune di Venezia, per il corrispettivo che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale, per essere destinato a uffici giudiziari».

5.5

PERUZZA

Art. 6.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

“3. Per il finanziamento di iniziative riguardanti la verifica e controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1991 da parte del Ministero dell'ambiente. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è abrogato».

6.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante si procede, ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, mediante procedura aperta con ricorso all'asta pubblica, ovvero mediante procedura ristretta con ricorso alla licitazione privata».

6.2

CARCARINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, provvede mediante la costituzione di un'apposita struttura operativa denominata "Ufficio speciale per Venezia" la composizione ed il funzionamento del quale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. L'ufficio opera d'intesa con le amministrazioni interessate e ha sede a Venezia».

6.3

RONCHI, FALQUI

Art. 6-bis.

Sopprimere l'articolo.

6-bis.1

IL GOVERNO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1995

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 17,40.

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR ANDREA MAGRÌ COMPONENTE DEL CONSIGLIO
PER LA GESTIONE TECNICA AMMINISTRATIVA DELL'AZIENDA POLICLINICO
UMBERTO I E DEL PROFESSOR ALBERTO FIDANZA, PRESIDENTE DELL'ASSO-
CIAZIONE NAZIONALE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO
(A010 000, C34ª, 0001ª)*

Il presidente MARTELLI ringrazia il professor Andrea Magrì componente del Consiglio per la gestione tecnica amministrativa del policlinico Umberto I per aver aderito all'invito della Commissione.

Il senatore LAVAGNINI chiede la verifica del numero legale.

Il presidente MARTELLI, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento del Senato.
(R030 000, C34ª, 0002ª)

La seduta sospesa alle ore 17,45 è ripresa alle ore 18,45.

Il presidente MARTELLI, accertato che anche dopo la sospensione la Commissione non risulta in numero legale, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 18,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»**

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1995

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANFROI

La seduta inizia alle ore 17,15.

*AUDIZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA ORGANIZZAZIONE SINDACALE UIL
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
(A010 000, C35ª, 0001ª)*

La Commissione procede all'audizione del signor Vizzino, rappresentante dell'organizzazione sindacale UIL della provincia di Brindisi.

Il signor Vizzino, dopo una breve relazione introduttiva, risponde alle domande rivoltegli dai senatori LORUSSO, ALÒ, LORETO, CARNOVALI e CASILLO. Consegna infine un documento che sarà acquisito agli atti dell'inchiesta.

Il Presidente MANFROI ringrazia il signor Vizzino e dichiara conclusa la sua audizione.

*AUDIZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA ORGANIZZAZIONE SINDACALE
CISL DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
(A010 000, C35ª, 0001ª)*

La Commissione procede poi all'audizione del signor Spedicati, rappresentante dell'organizzazione sindacale CISL della provincia di Brindisi.

Il signor Spedicati, dopo una breve relazione introduttiva, risponde alle domande rivoltegli dai senatori CASILLO, ALÒ, LORETO, CARNOVALI, GANDINI, CURTO e BORGIA.

Il Presidente MANFROI, ringraziato il signor Spedicati, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 19,35.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1995

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 15,40.

**AUDIZIONE DEL CAPO DELLA POLIZIA E DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA
POLIZIA CRIMINALE**
(R047 000, B65ª, 0012ª)

Il Presidente ricorda che la legge n. 410 del 1991 attribuisce al SISMI e al SISDE, rispettivamente per l'area esterna e quella interna, il compito di svolgere attività informativa e di sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza e sottolinea che il controllo dei Servizi, in questo settore, è affidato, dalla medesima legge, al Comitato che è chiamato a approfondire il tema della criminalità organizzata e della connessa attività di *intelligence*.

In questo quadro - rileva il Presidente - si colloca l'odierna audizione del Capo della polizia e del Direttore centrale della polizia criminale.

Accogliendo quindi l'invito del Presidente, il prefetto Masone e il prefetto De Gennaro riferiscono sulla interazione e sul coordinamento tra Polizia e Servizi nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata nei suoi diversi aspetti, con particolare riguardo ai flussi finanziari illeciti nonché alla matrice e alle implicazioni della strage di Capaci e degli atti terroristici avvenuti nella primavera-estate del 1993.

Pongono successivamente quesiti su specifiche questioni i deputati Soda e Lazzati, i senatori Boso e Marchetti e il presidente Brutti, ai quali il prefetto Masone e il prefetto De Gennaro forniscono ulteriori chiarimenti.

La seduta termina alle ore 18.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1995

20ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 14,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0015ª)

Il presidente PELLEGRINO comunica che il dottor Paolo Miggianno, consulente della Commissione, ha depositato un elaborato sulla situazione politica internazionale dell'area del Mediterraneo nel 1980, corredato di allegati.

INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AI DELITTI DELLA BANDA DELLA «UNO BIANCA»: SEGUITO DELL'INCONTRO DI LAVORO CON IL DOTTOR ANTONIO DI PIETRO
(A010 000, B55ª, 0001ª)

La Commissione procede, in seduta pubblica, al seguito dell'incontro di lavoro con il dottor Antonio Di Pietro.

Intervengono i senatori SCALONE, BEDONI, DE PAOLI, STANZANI GHEDINI, LISI, BRIGANDÌ, SELLITTI, PETRICCA e i deputati BONFIETTI, LA VOLPE, TAGINI, DELLA VALLE, COLA, i quali pongono quesiti. Agli intervenuti risponde il dottor DI PIETRO, il quale svolge parte del suo intervento in seduta segreta.

La seduta termina alle ore 18,15.

21ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 18,45.

INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AI DELITTI DELLA BANDA DELLA «UNO BIANCA»: AUDIZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (A010 000, B55ª, 0001ª)

(Viene introdotto il ministro di grazia e giustizia, dottor Filippo Mancuso accompagnato dal capo di Gabinetto, dottor Gianfranco Tatozzi).

Prima di dare la parola al ministro Mancuso, il presidente PELLEGRINO precisa che l'oggetto della presente audizione è limitato ai contenuti della lettera del Ministro nei riguardi dell'attività che la Commissione ha svolto presso diversi uffici giudiziari per il tramite del suo consulente, dottor Antonio Di Pietro. Oggetto della discussione saranno anche le motivazioni che hanno indotto il Ministro a disporre un'ispezione presso gli uffici giudiziari visitati dal consulente. È ovvio che alla Commissione interessa altresì il punto di vista del Ministro sulle ragioni dei ritardi nell'individuazione dei responsabili dei fatti criminosi addebitati alla banda della «Uno bianca».

Il Presidente avverte che l'oggetto dell'audizione è stato precisato in uno scambio di lettere con il Ministro; pertanto non saranno ritenute ammissibili domande riferite ad altri episodi che di recente hanno interessato il Ministero di grazia e giustizia ed in relazione ai quali sono in corso chiarimenti e dibattiti in altre sedi, anche parlamentari.

Quanto al rapporto fra i poteri delle Commissioni d'inchiesta e i poteri della Magistratura, prosegue il Presidente, esso - come ha più volte raccomandato la Corte costituzionale in numerose pronunce - deve essere conformato al principio dell'autolimita. Si tratta di un principio che agevola e semplifica il funzionamento complessivo dell'ordinamento, ma che deve essere osservato reciprocamente dagli organi e dai poteri dello Stato nelle loro occasioni di interazione. A questo riguardo, il Presidente precisa che la Commissione - in linea generale, ma anche con riferimento specifico al filone di inchiesta relativo alla Uno Bianca - si è attenuta rigidamente al criterio dell'autolimitazione, essendosi mantenuta largamente al di sotto delle sue possibilità attraverso la rinuncia al compimento diretto di atti di indagine. Tale orientamento restrittivo, coerente con la piena e fattiva cooperazione instaurata con le magistrature precedenti, scaturì anche dalle opportune intese raggiunte, in particolare con la Procura della Repubblica di Bologna, formalizzate in successivi scambi di lettere, finalizzati alla presa visione, all'acquisizione e alla possibilità di utilizzazione degli atti processuali.

Sollecitati da una lettera dello stesso ministro Mancuso, i Presidenti delle Camere hanno concordato sulla piena legittimità dell'operato della Commissione per il tramite di un suo consulente.

Per altro verso, il Presidente esprime la sua personale valutazione circa la legittimità, da parte del Ministro, dell'esercizio del potere ispettivo nell'ambito degli uffici visitati dal consulente della Commissione, qualora l'ispezione abbia avuto riguardo all'operato degli uffici giudiziari precedenti.

La Commissione procede, in seduta pubblica, allo svolgimento dell'audizione del Ministro di grazia e giustizia, dottor Filippo Mancuso.

Su invito del Presidente, il ministro MANCUSO svolge un intervento introduttivo. Risponde quindi ai quesiti posti dai senatori GUALTIERI e BRIGANDÌ.

(Nel corso dell'audizione, ha luogo un passaggio in seduta segreta).

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'audizione del Ministro ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 21,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo**

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1995

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
MENSORIO

La seduta inizia alle ore 18.

GIURAMENTO DI COLLABORATORE
(A007 000, B33ª, 0009ª)

Su invito del Presidente, il dottor Antonio DI PIETRO presta giuramento in qualità di collaboratore esterno della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno.

DISCUSSIONE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE E SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI DOCUMENTO SULLA RIFORMA DELLA COOPERAZIONE, PREPARATA DAI CONSULENTI GILDO BARALDI E JOSÉ LUIS RHI-SAUSI
(A010 000, B33ª, 0001ª)

Il presidente MENSORIO comunica alla Commissione che nella giornata di ieri sono pervenute dal ministro Aloisi le ultime risposte ai quesiti inviati a seguito dell'audizione del 15 febbraio. In particolare, sono stati trasmessi due importanti appunti, recanti «Elementi per un giudizio globale sull'attuazione della cooperazione allo sviluppo italiana» e «Proposte per uscire dalla crisi della cooperazione».

Comunica altresì di aver inviato al ministro Aloisi la seguente lettera, di cui dà lettura integrale:

«Gentile Ministro,

ho ricevuto in data odierna gli appunti e le relazioni con cui Ella completa le risposte alla mia richiesta dell'8 marzo u.s..

Colgo l'occasione, tanto a titolo personale quanto a nome della Commissione che ho l'onore di presiedere, per esprimere l'apprezzamento per la qualità del materiale fornito e per l'impegno profuso da Lei personalmente e dai Suoi collaboratori. Il Suo contributo si è rive-

lato prezioso nel supportare la prima fase dei lavori di questa Commissione, volto ad acquisire un quadro generale, completo e articolato, della storia della politica italiana di cooperazione dal 1980 a oggi.

Ora, per le ulteriori esigenze istruttorie di questa Commissione, la pregherei di garantire con cortese urgenza l'accesso ai locali della Direzione ai collaboratori che, in seguito a delega della Commissione, verranno di volta in volta indicati.

I suddetti collaboratori dovrebbero procedere all'acquisizione di tutti gli atti documentali utili alla predisposizione di schede sintetiche per ciascun paese in via di sviluppo, con l'indicazione degli impegni politici e di quelli deliberati per ciascun canale di intervento, e corredate da un'analisi dei vari passaggi procedurali, dagli accordi di Commissioni miste ai controlli contabili.

Gli stessi collaboratori sono delegati, previa individuazione delle iniziative di cui approfondire l'esame, ad acquisire su di esse la documentazione completa, comprensiva di relazioni delle Ambasciate, dell'Unità tecnica centrale, del Gruppo operativo di supporto tecnico presso le varie Ambasciate e della Società italiana di monitoraggio.

Nel ringraziarLa anticipatamente della preziosa collaborazione che, sono certo, il personale della Direzione generale fornirà ai rappresentanti delegati dalla Commissione, colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.»

Il presidente MENSORIO interviene poi ampiamente sui lavori della Commissione e sulla bozza di documento in discussione. Hanno poi la parola i commissari GRITTA GRAINER, GRASSI, BERGAMO, BRUNETTI, PROVERA, CECCHI, AGNALETTI, PERIN e PETRUCCI nonché i consulenti PARAGGIO, FRASCIONE e BARALDI.

La seduta termina alle ore 20,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1995

53° Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1686) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
(Parere alle Commissioni riunite 10° e 13°: favorevole con osservazioni)

La relatrice BRICCARELLO propone di confermare il parere, favorevole con osservazioni, reso il 15 marzo 1995 sul precedente decreto-legge in materia.

Conviene la Sottocommissione.

(1687) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT

(Parere alla 6° Commissione: non ostativo)

Il relatore FIEROTTI propone di confermare il parere non ostativo pronunciato sul precedente decreto.

La Sottocommissione concorda.

(1700) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore PERLINGIERI propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore FONTANINI propone di integrare il parere invitando la Commissione di merito a reintrodurre il sistema del cofinanziamento pubblico e privato per le opere in questione, già approvato dall'Assemblea del Senato e non riprodotto nel testo in esame.

La Sottocommissione conviene di esprimere un parere conforme alle indicazioni del RELATORE e del senatore FONTANINI.

(1685) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore FONTANINI, la Sottocommissione esprime parere favorevole sul provvedimento in titolo.

(1689) *Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti*

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Con l'avviso non contrario della relatrice BRICCARELLO, si conviene di confermare il parere reso il 29 marzo 1995 sul precedente decreto.

(511) *DIANA ed altri - Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso*

(Parere alle Commissioni riunite 10^a e 13^a: esame e rinvio)

Riferisce il senatore FIEROTTI, che sottolinea l'apprezzabile finalità del disegno di legge, rilevando la possibile incongruenza del termine previsto dall'articolo 7, comma 1. Ritiene opportuno, peraltro, invitare la Commissione di merito a promuovere, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Regolamento, la consultazione del CNEL.

Concorda il senatore ELLERO.

Il presidente PERLINGIERI reputa opportuno verificare la corretta ripartizione delle competenze, prevista nel disegno di legge, tra Stato, regioni, province e comuni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(518) ANGELONI ed altri - Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale

(Parere alla 8ª Commissione: esame e rinvio)

La relatrice BRICCARELLO illustra il disegno di legge, dall'apprezzabile intento di tutela degli utenti, dichiarandosi perplessa sul vincolo di risorse finanziarie, previsto dall'articolo 1.

A tale riguardo, esprime dubbi di legittimità anche il senatore ELLERO.

Conviene il presidente PERLINGIERI, che prospetta l'opportunità di un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(48) FERRARI Francesco e CAMO - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie

(403) BORRONI ed altri - Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 9ª Commissione: favorevole condizionato sul testo; in parte favorevole in parte contrario sugli emendamenti)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI in sostituzione del relatore designato Gubbini, ricordando il parere reso sui disegni di legge il 22 febbraio 1995 e illustrando il contenuto degli emendamenti e lo stesso testo elaborato dalla Commissione.

Il presidente PERLINGIERI propone di confermare le valutazioni critiche formulate il 22 febbraio 1995, pronunciandosi favorevolmente sul testo, a condizione che l'articolo 6 sia modificato nel senso di attribuire i relativi compiti non già a un comitato nazionale presieduto dal Ministro delle risorse agricole e collocato presso il Ministero, ma a un organismo interregionale, con la partecipazione non prevalente delle amministrazioni statali competenti. Occorre, di conseguenza, rimuovere il potere di nomina in capo al Ministro e configurare un diverso sistema di formazione e composizione dell'organismo.

Va ribadito, in proposito, che in esito al referendum celebrato nel 1993, concernente la soppressione del Ministero dell'agricoltura, anche le competenze in questione dovrebbero essere trasferite alle regioni, in conformità all'articolo 117 della Costituzione. Gli enti regionali, d'altra parte, sono destinatari diretti di norme comunitarie, con le conseguenti responsabilità verso l'Unione europea.

Il Presidente, inoltre, rappresenta nuovamente l'esigenza di coinvolgere le rappresentanze delle associazioni dei consumatori negli organismi competenti in materia.

Quanto agli emendamenti rileva che alcune proposte del Governo all'articolo 6 (6.1, 6.2), confermano l'indirizzo centralistico già censurato e suscitano un parere contrario, mentre propone un parere non ostativo sugli altri emendamenti.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO prende atto di tali rilievi.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere avanzata dal PRESIDENTE, con il favorevole avviso del RELATORE.

(1478) COVIELLO ed altri - Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere

(Parere su emendamenti alla 10ª Commissione: non ostativo)

Riferisce il senatore DE MARTINO Guido, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza, circa gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

La Sottocommissione concorda.

(1207) COVIELLO ed altri - Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 10.

GIUSTIZIA (2°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 17 MAGGIO 1995

34ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10ª e 13ª Commissione:

(744) LARIZZA ed altri: Disciplina dell'attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore: parere favorevole.

Alla 1ª Commissione:

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

(1646) Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti: parere favorevole.

(1119) MANCONI ed altri: Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato: rinvio dell'emissione del parere.

Alla 9ª Commissione:

(1395) CARINI ed altri: Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche: rinvio dell'emissione del parere.

(1181) CASILLO ed altri: Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione: rinvio dell'emissione del parere.

Alla 10ª Commissione:

(932) TAPPARO ed altri: Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori: rinvio dell'emissione del parere.

(1143) BALDELLI ed altri: Disciplina della subfornitura industriale: rinvio dell'emissione del parere.

Alla 11ª Commissione:

(514) GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili: parere favorevole.

Alla 13ª Commissione:

(1685) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi

di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

(625) *GEI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 1, lettere t) e bb), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*: rinvio dell'emissione del parere.

(630) *WILDE e TABLADINI: Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica*: rinvio dell'emissione del parere.

(1112) *FERRARI Francesco ed altri: Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*: rinvio dell'emissione del parere.

(379) *RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale*.

(259) *GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale*, parere su testo unificato approvato dalla Commissione di merito in sede referente: rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

Giovedì 18 maggio 1995, ore 15,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonché autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar (1712) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico (1718) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei Commissariati del Governo (1623).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1646).

III. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- BATTAGLIA. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BAIOLETTI. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (1522).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347).

II. Esame dei disegni di legge:

- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).

- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti (1647).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamento della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).

GIUSTIZIA (2*)

Giovedì 18 maggio 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1386) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio*).
- LAFORGIA ed altri. - Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive (485).
- PALUMBO ed altri. - Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali (639).
- SALVATO ed altri. - Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale (660).

- MANCONI ed altri. - Norme in materia di custodia cautelare (771).
- LISI. - Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (1360).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile (1627).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti (1647).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

ISTRUZIONE (7*)

Giovedì 18 maggio 1995, ore 9,45

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva in relazione ai disegni di legge recanti norme sui concorsi per l'accesso alla docenza universitaria.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Giovedì 18 maggio 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ROVEDA ed altri. - Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane ai fini del contenimento dell'inquinamento da traffico (884).

II. Esame del disegno di legge:

- ANGELONI ed altri. - Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale (518).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)

Giovedì 18 maggio 1995, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FERRARI Francesco e CAMO. - Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (48).
- BORRONI ed altri. - Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari (403).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).

- CARINI ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395).

II. Esame dei disegni di legge:

- CASILLO ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1181).
- FERRARI Francesco ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1197).
- GUERZONI ed altri. - Riduzione del vincolo di indivisibilità per i fondi agricoli acquisiti con agevolazioni creditizie dello Stato (1418).
- FERRARI Francesco ed altri. - Inquadramento nel Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (298).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1525).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- TAMPONI ed altri. - Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda (1440).
- WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) *(Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).*

Materie di competenza

Seguito dell'esame della proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi connessi all'attuazione della legge 24 febbraio 1995, n. 46, per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.

INDUSTRIA (10*)

Giovedì 18 maggio 1995, ore 9 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano».

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TAPPARO ed altri. - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori (932).
- BALDELLI ed altri. - Disciplina della subfornitura industriale (1143).

II. Esame del disegno di legge:

- BAGNOLI ed altri. - Incentivi per il risanamento ambientale delle strutture adibite all'attività dell'industria ceramica (1505).

Procedure informative

I. Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di vigilanza sulle assicurazioni: seguito dell'audizione dell'avvocato Lorenzo Pallesi.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta: seguito dell'audizione del dottor Stefano Nannerini, presidente del collegio dei liquidatori dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Giovedì 18 maggio 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).

- GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Mutualità volontaria integrativa (203).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (1030).

III. Seguito dell'esame del seguente documento:

- BOSCO ed altri. - Istituzione di una commissione d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (*Doc. XXII*, n. 4).

IGIENE E SANITÀ (12*)

Giovedì 18 maggio 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale (1584).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (223).
- NAPOLI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (713).

- DIONISI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (822).

Procedure informative

- Interrogazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Giovedì 18 maggio 1995, ore 9 e 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994 (1657).
 - MATTEJA ed altri. - Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994 (773).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- LONDEI. - Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (351).
 - GEI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 1, lettere *t*) e *bb*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (625).
 - WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
 - FERRARI Francesco ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1112).
 - e della petizione n. 89 ad essi attinente.
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
- TAPPARO. - Norme per la tutela del lupo italiano (275).
 - LONDEI. - Norme per la salvaguardia del lupo italiano (284).
 - SIGNORELLI. - Norme a tutela del lupo italiano (760).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (379).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).

II. Discussione del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (1207).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Giovedì 18 maggio 1995, ore 9

Audizione del rettore dell'Università di Messina prof. Stagno D'Alcontres e del preside della Facoltà di medicina e chirurgia prof. Franco Tomasello.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «Caporalato»**

Giovedì 18 maggio 1995, ore 9

Audizione del rappresentante dell'organizzazione sindacale CGIL della provincia di Brindisi.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 18 maggio 1995, ore 9

In sede referente

Esame dei seguenti documenti:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea (anno 1994) (*Doc. XIX, n. 1*).
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il secondo semestre 1994 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).
-